VENETO GEOLOGI

Foglio d'informazione dell'Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

28

Anno VII
OTTOBRE/DICEMBRE
1999

Trimestrale. Sped. in abb. postale
art. 2 comma 20/c - legge 662/96.
Filiale di Padova, Cmp
Redazione:
Ordine dei Geologi - Regione del Veneto
Via Diziani, 4/A - 30174 Venezia Mestre

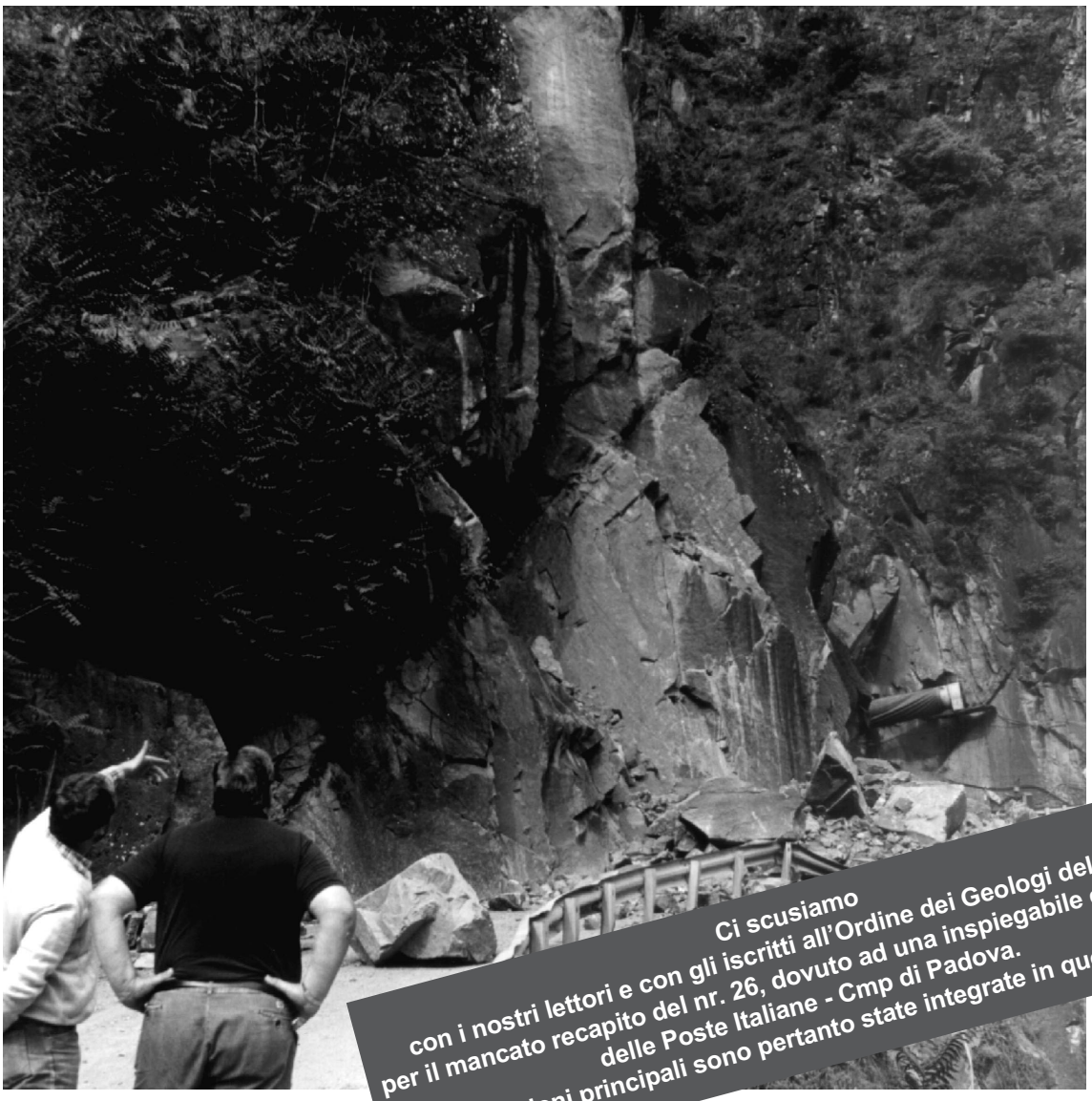

Ci scusiamo
con i nostri lettori e con gli iscritti all'Ordine dei Geologi del Veneto per il mancato recapito del nr. 26, dovuto ad una inspiegabile disfunzione delle Poste Italiane - Cmp di Padova.
Le informazioni principali sono pertanto state integrate in questo numero.

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali

Indagine conoscitiva sull'ottemperanza del DM 11.03.88: sintesi dell'intervento del prof. G. Schiesaro

Pubblicata la legge regionale sulle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale

SOMMARIO

3 *EDITORIALE*
Parola d'ordine: eliminare gli Ordini Regionali
Paolo Spagna

4 *ATTIVITÀ DELL'ORDINE*

6 **Albo Professionale**
Segnalazione terne

7 *CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI*

8 **Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali**

9 **- Provincia di Treviso: lettera del Settore Ecologia, Ambiente e Gestione del Territorio - Servizio Ecologia e Ambiente**
- Sintesi dell'intervento del prof. G. Schiesaro al Convegno "Indagine conoscitiva sull'ottemperanza del Dm 11.03.88"

12 **Guida alla compilazione delle Parcelle - 2**
Luca Capecchi

13 **Case a rischio senza perizia. Intervista a Gian Piero Frare**

14 **Scienza e previsione: nuove metodologie di rilevamento per la previsione e la prevenzione del rischio**
Paolo Baggio

15 **Riceviamo e pubblichiamo**

16 **Pubblicata la legge reg.le sulle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale**
Giuliano Vendrame
Aggiornamenti in materia di lavori pubblici (legge 415/98)
Enrico Conchetto

17 **Da Venezia e dintorni**
Cesare Rizzetto
Brustolè, frana immobile

18 **La tutela del paesaggio «riserva» per i geologi**
Pietro De Paola

19 **Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: dalla macchina all'uomo**
Francesco Nube - Enrico Conchetto

20 **Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi**

23 **Terzo Convegno Nazionale sulla Protezione e gestione delle acque sotterranee per il terzo millennio**
- C.C.P. Verona

24 **Aggiornamento della Biblioteca dell'Ordine**

In copertina:

Provincia di Bolzano, Strada provinciale per Castelrotto: *Frana per crollo*. (foto: *Archivio S.G.*, S.G. srl Verona).

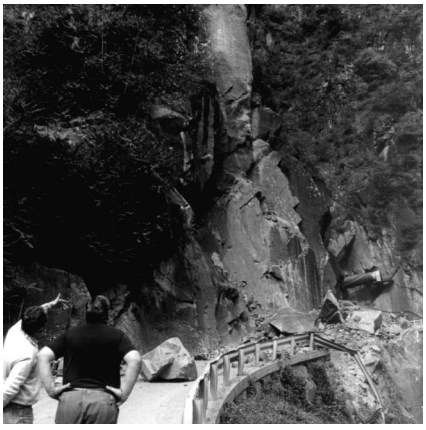

Orari Segreteria
ORDINE REGIONALE GEOLOGI DEL VENETO

Tel. 041 / 981 186
Fax 041 / 505 9056

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
h. 15.30 - 19.30
Martedì - Giovedì
h. 08.30 - 12.30
Segretaria: Sig.ra Cristina Lazzari
Sig.ra Irene Vettorel
Consulente legale:
Studio Legale Ceruti
Rovigo - Via All'Ara, 8
Vicenza- Contrà Barche, 33

VENETO GEOLOGI

Foglio d'informazione
dell'Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Anno VII / Nr. 28 / Ottobre - Dicembre 1999

Direttore responsabile: Antonio Rosso

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Padova al nr. 1521 il 20.07.96. / Trimestrale / Spedizione in abb. postale art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Padova Cmp.

Proprietà e Redazione:

Ordine dei Geologi Regione del Veneto
Via Diziani, 4/A - 30174 Venezia Mestre
tel. 041/981186 - fax. e segr. 041/505 9056
e_mail: veneto@geologi.it

Direttore editoriale: Gino Borella
Direttore redazionale: Paolo Spagna

Comitato di redazione:

Danilo Belli, Gino Borella, Luca Capecchi, Paolo Cornale, Alessio Fileccia, Enrico Nucci, Roberto Sedea, Paolo Spagna, Pietro Zangheri.

Segreteria di redazione: Elisabetta Milisenna

Collaboratori:

Marina Aurighi, Paolo Baggio, Nuccio Bucceri, Matteo Ceruti, Enrico Conchetto, Giuseppe Franco Darteni, Enrico Farinatti, Andrea Garbellini, Vittorio Gennari, Gian Mario Giurlani, Matteo Massironi, Elisabetta Milisenna, Francesco Parisi, Cesare Rizzetto, Valerio Spagna, Lando Toffolet, Giuliano Vendrame, Andrea Vitturi, Pier Andrea Vorlicek.

Editore:

Libraria Padovana Editrice sas di G.P. Tonon & C.
Casella postale, 990 - 35100 Padova
Tel-fax: 049.807 5286 / Cell. 0347.210 3983
e_mail: lpe@www.pd.nettuno.it

"Veneto Geologi" viene distribuito gratuitamente agli iscritti all'Ordine dei Geologi Regione del Veneto, alle Amministrazioni periferiche dello Stato nel Veneto e agli Enti Locali del Veneto. Chiunque volesse ricevere regolarmente i numeri della rivista dovranno dare corso ad un regolare abbonamento annuale versando L. 50.000 nel ccp 12855359 intestato a: Libraria Padovana Editrice sas - Casella postale, 990 - 35100 Padova.

Le notizie riportate sono desunte da fonti ritenute attendibili. La Direzione avverte comunque i lettori che non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da informazioni errate. Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano in alcun modo né l'editore né la redazione.

Garanzia di riservatezza. Il trattamento dei dati personali che riguardano le persone fisiche viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica della Libraria Padovana Editrice e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla "Tutela dei dati personali". Garantiamo la massima riservatezza nel trattamento dei dati e che non saranno comunicati o diffusi ad altri. L'interessato potrà richiederne gratuitamente in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione scrivendo al responsabile dati della Libaria Padovana Editrice che è regolarmente iscritta presso il Garante al nr. 976.

Stampa

Tipolito Aster, Padova.

Numero chiuso in redazione il 6 dicembre 1999.

l' Editoriale

PAROLA D'ORDINE: *ELIMINARE GLI ORDINI REGIONALI*

La relazione programmatica del Presidente nazionale De Paola per il triennio 1998-2001 e votata dal CNG, contiene tra i fattori programmatici ritenuti strategici anche la proposta di legge per l'abolizione degli Ordini Regionali e l'istituzione di quelli provinciali.

La motivazione sta nel fatto che gli Ordini Regionali sono ritenuti "*strutturalmente deboli e significativamente condizionati da approssimativa formazione, legata ad una carenza quantitativa e qualitativa dei quadri di settore*".

In verità, questo duro attacco rappresenta nient'altro che l'ultimo atto di un lungo braccio di ferro ingaggiato tra il CNG e le strutture decentrate, fin dal loro insediamento. Una dimostrazione di forza che in modo inequivocabile evidenzia tutte le difficoltà e le incongruenze di una legge, la L. 339/90, che consente all'organo nazionale di mantenere una anacronistica politica centralizzata, fondata per lo più sul ruolo insostenibile di programmazione e di controllo verso gli organismi regionali, ormai invece maturi e pienamente in grado di proporsi autonomamente sia sotto il profilo degli indirizzi generali di categoria che sul piano economico-gestionale.

Ma la proposta di un'ulteriore decentramento a livello provinciale, benché ingiustificato dal punto di vista dei costi conseguenti e incongruente con l'attuale indirizzo riformistico di Governo, ci costringe però ancora una volta ad una seria riflessione su ciò che abbiamo fin qui costruito.

Gli Ordini Regionali dei Geologi, istituiti nel 1992, sono riusciti in meno di dieci anni a conquistare pari dignità di quelli storici (Ingegneri, Architetti, etc.) e giusto riconoscimento presso ogni Enti pubblico e privato grazie soprattutto ad una struttura ordinistica organizzata su base regionale, che ha saputo dimostrare specie nei rapporti istituzionali: snellezza burocratica, immediatezza e capacità decisionale, nonché rappresentanza certa nel confronto sulle questioni territoriali regionali.

Una forma, quella degli Ordini Regionali, che nel tempo si è dimostrata vincente benché inizialmente fosse stata accolta con grande scetticismo.

Pressoché unica nel panorama ordinistico italiano, essa fu concepita più per casualità che per calcolo, rivelandosi però idonea a coprire in breve tempo quel gap di rappresentatività istituzionale che purtroppo ci divideva dagli altri Ordini. Ed è questo il motivo principale di invidia che suscitiamo nei cosiddetti Ordini "forti", che non trovano nelle loro strutture federative – meri organismi di rappresentanza – quel potere decisionale che invece è in capo a strutture regionali come la nostra.

È nostra convinzione quindi che l'iniziativa di legge proposta dal CNG sia motivata per lo più da una precisa volontà di frantumare le realtà regionali, in quanto ingestibili e incontenibili nella loro pressante esigenza di attenzione e considerazione. Può infatti infastidire riconoscere quanto hanno saputo fin qui costruire i Consigli Regionali, continuamente soffocati da un sistema ordinistico centralizzato, vecchio e pertanto superato, fatto di privilegi incontrastabili che nulla hanno a che vedere con la reale crescita della nostra categoria.

Ecco allora l'incomprensibile quanto anacronistica iniziativa dei Consigli provinciali, motivata da logiche discutili quale ad esempio la delega alle Province in tema di urbanistica e di ambiente, dimenticando invece che l'organo legiferante è e continuerà ad essere la Regione, per cui è con essa che bisognerà confrontarsi ed ovviamente mantenere i rapporti.

Una iniziativa quindi tanto inutile quanto dispendiosa perché i costi – che nessuno peraltro quantifica, ma che facilmente possono essere ipotizzati – inevitabilmente graverebbero sugli iscritti, con l'unico risultato di indebolire l'Ordine, il suo potere contrattuale e ciò che è peggio, la sua rappresentatività istituzionale e cioè come eravamo negli anni '80.

Il V. Presidente O.R.G.V.
Paolo Spagna

INTERNET
e
GEOLOGI VENETI

Si invitano i Geologi veneti iscritti all'Ordine a comunicare via e_mail al seguente indirizzo **veneto@geologi.it** se sono dotati di collegamento internet.

Il collegamento Internet è, alle soglie del Duemila, uno strumento professionale.

TASSE ISCRIZIONI 2000

Il Consiglio Regionale rende noto che, con delibera n. 65/99, sono stati approvati gli importi dei contributi di competenza regionale per l'anno 2000 (art. 4 Legge 339/90):

• tassa iscrizione Albo Professionale - iscr. sup. a due anni	L.	270.000
• tassa iscrizione Albo Professionale - iscr. inf. a due anni	L.	230.000
• tassa iscrizione Elenco Speciale	L.	130.000
• tassa di Prima iscrizione (una tantum)	L.	40.000
• tassa per rilascio certificati	L.	30.000
• " " " (+ L. 20.000 in caso d'urgenza)		
• tassa per rilascio tessere	L.	25.000
• tassa per vidimazione parcelle - fissi	L. 2% +	30.000
• tassa per liquidazione parcelle - fissi	L. 3% +	30.000

Il Consiglio Nazionale ha comunicato per l'anno 2000 i seguenti contributi di propria competenza:

• tassa iscrizione Albo Professionale - iscr. sup. a due anni	L.	160.000
• tassa iscrizione Albo Professionale - iscr. inf. a due anni	L.	75.000
• tassa iscrizione Elenco Speciale	L.	70.000

Ordine dei Geologi
Regione Veneto

Venezia, 9 settembre 1999
Prot. n. 236/P/99

PROVINCIA DI TREVISO
Settore Gestione del Territorio
Dott. C. Rapicavoli
Treviso

Oggetto: Relazione idrogeologica a firma di ingegnere.

A seguito della Vs. segnalazione del 08.09.99, prot. n. 27346, relativa ad una indagine idrogeologica a firma di ingegnere civile per una domanda di scarico di insediamento produttivo (subirrigazione) in Comune di Vedelago e redatta, come specificato dall'autore, in data 29. 06.99 in ottemperanza a: L. 319/76, L.R. 33/85, L. 172/95, segnaliamo i seguenti aspetti:

1. gli argomenti trattati nella relazione idrogeologica prevedono, in ottemperanza alla normativa ed al recente D.L. 11.05.99, n. 152, l'esecuzione di prove in sito per la determinazione dei parametri idrogeologici;
2. che gli argomenti sono di competenza del geologo facendo anche parte esclusiva delle materie di studio del suo corso di laurea;
3. che in base alla L. 03.02.62, n. 112, "Disposizioni della tutela e del titolo della professione di geologo", l'argomento oggetto della predetta relazione è di esclusiva competenza di un tecnico laureato, iscritto all'Ordine professionale dei Geologi (geologo o ingegnere minerario); art. 3, formano oggetto della professione di geologo... (...) d) indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee... (...);
4. che la relazione dell'ingegnere contiene solo una descrizione generale totalmente ripresa da altrui lavori, e non entra nel dettaglio della situazione idrogeologica locale che richiederebbe conoscenza e specializzazione diverse.

Sperando con la presente di avere risposto alla Vs. segnalazione inviamo distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Gino Borella

Ordine dei Geologi
Regione Veneto

Venezia, 12 ottobre 1999
Prot. n. 255/P/99

SINDACO del Comune di
BRENDOLA

Responsabile III Settore
Ufficio Tecnico
Ing. Paolo Rosini

Oggetto: Richiesta di preventivo per relazione geologica. (Vs. richiesta prot. 15567 PR del 24.09.99)

Con riferimento alla Vs. richiesta di offerta, richiamata in oggetto e al quadro normativo che regola le prestazioni professionali e i servizi di impresa, si evidenzia quanto segue:

- che le indagini geognostiche come indicate nella Vs. richiesta di preventivo, ovvero prove penetrometriche, sondaggi meccanici ed eventualmente analisi di laboratorio, sono prestazioni di impresa e quindi correttamente, possono essere soggette a gara secondo modalità scelte dall'Ente appaltante;
- che la relazione geologica e/o geotecnica rientra nella sfera delle prestazioni professionali di geologo e, per importi inferiori a 200.000 Ecu, devono essere affidate esclusivamente su base curriculare e nel rispetto dei tariffari professionali (per la Regione Veneto eventuali richieste di riduzione dell'importo, previste dalla legge 155/89, devono tenere conto della Circ. di G.R. n. 31 del 26.11.91, della D.G.R. n. 7858 del 22. 12.87 nonché della D.G.R. n. 2788 del 05.08.97);
- che le modalità di gara in oggetto con offerta unica non consentono di separare le prestazioni professionali, soggette a tariffa, da quelle imprenditoriali, configurandosi tra l'altro come gara al ribasso tra professionisti in contrasto con l'art. 2233, 2° comma del C.C. e pertanto soggette a ricorso da parte di ogni singolo professionista escluso, nel proprio interesse, e da parte dell'Ordine professionale nell'interesse generale della categoria.

Si invita quindi codesto Ente a modificare la formulazione della richiesta d'offerta mantenendo distinte le prestazioni imprenditoriali da quella professionale.

Confidando in tale tempestiva modifica ci permettiamo, inoltre, di indicare la prassi corretta da seguire in questi casi:

1. Affidamento dell'incarico di consulenza tecnica ad un geologo professionista, esclusivamente su base curriculare al fine di predisporre il programma delle indagini e delle specifiche tecniche di capitolato, in accordo con l'Ente (art. 23 D.M. 18.11. 71).
2. Affidamento, da parte dell'Ente, delle indagini geognostiche ad impresa del settore secondo le modalità vigenti (trattativa privata, gara ecc.).
3. Affidamento della direzione lavori delle indagini al professionista incaricato.
4. Elaborazione dello studio geologico di supporto alla progettazione, interpretazioni dati, calcoli, relazione geologica e/o relazione geotecnica sulle indagini, come previsto dal D.M. 11. 03.88, da parte del professionista incaricato.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Gino Borella

Comune di Brendola
Ufficio Tecnico Comunale
Lavori Pubblici

Brendola, 19 ottobre 1999
Prot. 16961

Spett. Ordine dei Geologi
Regione del Veneto – Venezia

Oggetto: V. fax del 13.10.1999 – Ns. richiesta di preventivo per relazione geologica.

Egregio Presidente,

rispondo volentieri al Vs. fax di cui all'oggetto evidenziando comunque lo spirito con cui, nella piena autonomia gestionale che mi è affidata all'interno dell'Ente, ho deciso di richiedere delle valutazioni economiche.

Premessa fondamentale risulta il contesto dei lavori per cui tale richiesta è stata fatta: si tratta di opere manutentive nel territorio comunale la cui progettazione viene svolta direttamente dai componenti dell'Ufficio Tecnico.

Con l'approvazione dei progetti pre-

liminari, il quadro economico delle stesse opere, evidenziava la necessità di avere dei riscontri specialistici che per loro natura non potevano essere svolti presso l'Ente, sia perché all'interno dell'Ufficio Tecnico non sono presenti figure professionali idonee sia per mancanza di attrezzature specifiche.

Mi riferisco alla redazione di relazioni geologiche conseguenti a prove penetrometriche o stratigrafiche o comunque conseguenti a valutazioni più ampie in ordine alla stabilità di manufatti e/o terreni.

L'esiguità delle somme messe a disposizione in via preventiva, non consentivano con certezza di valutare se a fronte di una prestazione specialistica affidata ci sarebbe stata la necessaria copertura finanziaria.

Questo il motivo della lettera di preventivo inviata a tre professionisti operanti in zona, e che già erano stati incaricati dall'Amministrazione Comunale in precedenza per altri servizi, il tutto al fine di definire il budget di spesa necessario all'esecuzione delle predette prove e relazioni.

La lettera di invito a ciò predisposta, che si allega in copia, menziona sommariamente le prestazioni richieste, sia in ordine alle prove tecniche che alla attività professionale e non indica nessun criterio per l'eventuale commissione di prestazione o per l'affido dell'incarico.

Non si tratta pertanto di una gara nella fattispecie, come da Lei presunto, ma semplicemente di una indagine esplorativa condotta sul mercato tra operatori/professionisti ritenuti qualificati.

I termini fissati per la presentazione del preventivo/offerta sono giustificati dalla necessità di definire i lavori e quindi non tanto quale scadenza di una gara vera e propria.

Con riferimento quindi al Suo fax in ordine alla tempestiva modifica della richiesta di preventivo su richiamata, la stessa modifica non è ritenuta necessaria in quanto, in modo del tutto autonomo e svincolato dalla prestazione delle su richiamate richieste di preventivo, l'Amministrazione Comunale, mio tramite, deciderà di affidare l'incarico tecnico e/o professionale per l'esecuzione delle prestazioni richieste, anche ad altre ditte o professionisti non interpellati in questa fase.

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordialità.

Il Responsabile U.T.C.
dott. ing. Paolo Rosin

Ordine dei Geologi
Regione Veneto

Venezia, 25 ottobre 1999
Prot. n. 269/P/99

SINDACO del Comune di
SOMMACAMPAGNA

Egr. Sig. Sindaco

a seguito della Sua richiesta del 16.09.99 (prot. n. 17668) riguardante l'applicazione del D.M. 11.03.88, precisiamo quanto segue:

1. La legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applica a "tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica Italiana" (art. 1), ivi comprese le costruzioni realizzate negli abitati da consolidare ovvero nelle zone dichiarate sismiche (artt. 2 e 3).
   Infatti l'art. 1 della legge 64/74 prevede che "in tutti i Comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbano essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissati con successivi decreti del Ministro per i Lavori Pubblici".
2. In attuazione della legge 64/74 sono state quindi emanate due distinte normative tecniche: l'una specifica per le costruzioni in zone sismiche in forza degli artt. 2 e 3 (vds i DM 03.03.75, 03.06.81, 19.06.84, 29.01.85, 24.01.86 e 16.01.96), l'altra generale per la disciplina delle costruzioni pubbliche e private ovunque realizzate ivi comprese quelle in zone sismiche (DM 11.03.88).
3. La relazione geologica e/o geotecnica previste dal citato DM ha lo scopo di valutare la fattibilità delle opere, garantirne la stabilità e la sicurezza dei manufatti limitrofi, e la idoneità delle scelte progettuali ed esecutive (art. A1, A2 e B2 del DM 11.03.88).
4. La relazione geologica e/o geotecnica deve essere allegata alla richiesta di concessione edilizia in quanto:
   • costituisce parte integrante degli atti progettuali (art. A3 DM 11.03.88);
   • deve essere portata a termine in tempi utili alla compilazione dei progetti (art. A2, 5° comma, DM 11.03.88);
   • deve essere funzionale alle scelte progettuali e alle modalità costruttive (art. A2, 3° e 6° comma, DM 11.03.88).
5. Il DM 11.03.88 non esclude mai che si debba procedere alla caratterizzazione geotecnica del terreno e alla stesura di apposita relazione, nemmeno nei casi di costruzioni di modesto rilievo che, è bene ricordarlo, deve intendersi solo in rapporto alla stabilità opera-terreno (art. A2, 8° comma, art C3 ultimo comma, art. C4 ultimo comma).
   Solo nei casi di cui sopra il DM 11.03.88 consente l'omissione delle indagini e dei relativi calcoli ma deve comunque essere redatta una relazione di cui:
   • si dimostri che l'intervento in oggetto è di modesto rilievo in rapporto alla stabilità opera-terreno (art. A2 ultimo comma DM 11.03.88);
   • si giustifichi l'omissione delle indagini e dei calcoli per la caratterizzazione geotecnica dei terreni (art. C4 ultimo comma DM 11.03.88);
   • si certifichi che la caratterizzazione geotecnica dei terreni ottenuta da indagini eseguite sui terreni simili e in aree adiacenti sia sicuramente estensibile ai terreni oggetto di intervento (art. C3 ultimo comma DM 11.03.88) e si espliciti la fonte di provenienza di tali indagini.
6. Questa impostazione normativa ha, d'altra parte, già ricevuto autorevole richiamo con la Circ. Regionale n. 2 del 30.01.90 (BUR Veneto del 15.02.90, n. 10), in cui il Presidente della Regione Veneto sollecitava l'attenzione dei destinatari "sulla necessità che gli elaborati progettuali facciano parte, nei casi indicati dal DM 11.03.88, la Relazione geologica e la Relazione geotecnica".
   Poiché la Circ. Regionale n. 2/90 è indirizzata innanzitutto ai Sindaci e individua tra gli organi tecnici consultivi tenuti a garantire l'osservanza delle norme di cui all'oggetto la Commissione Edilizia, non vi è dub-

bio che gli Uffici Tecnici sono chiamati, in sede di istruttoria per il rilascio delle concessioni edilizie, a verificare il rispetto dell'obbligo di allegazione delle relazioni geologiche e geotecniche ai progetti presentati da soggetti pubblici o privati.

Ai sensi del D.M., l'elaborato geotecnico e geologico (quando prescritto) deve sempre essere richiesto dall'Ufficio istruttore senza esercitare alcuna discrezionalità nell'individuazione delle opere dal punto di vista delle dimensioni e/o volumetrie e superfici.

È il contenuto dell'elaborato, così come specificato dal DM stesso, che può essere diverso.

7. La relazione geologica deve essere richiesta per i punti E, F, G, H, I, L, M, N, O del DM 11.03.88 in aree non soggette a vincolo e anche per i punti C e D per aree soggette a vincolo (sismico L. 64/74, idrogeologico R.D. 3267/23, paesaggistico L. 431/85).

   La relazione geologica deve essere richiesta per ciascun piano attuativo e quindi nei seguenti casi (cfr. Sez. H del DM 11.03.88):

   • piani di lottizzazione
   • piani di edilizia economico-popolare
   • piani di insediamenti produttivi
   • piani particolareggiati e interventi sulle aree sottoposte a vincolo (ambientale, paesaggistico ecc).

   La relazione geotecnica deve essere richiesta per tutte le nuove costruzioni soggette a concessione.
8. Lo studio geologico del P.R.G. (L.R. 40/80 e 61/85) ha la funzione di orientamento urbanistico generale, non può essere sostitutiva delle relazioni prescritte in modo puntale dalle norme del DM 11.03.88 (cfr Consiglio di Stato parere n. 164/90)
9. Si precisa infine che la sanzione prevista dall'art. 20 della legge n. 64/74 per chiunque violi le relative prescrizioni pur essendo di modesta entità (una "semplice ammenda" da Lit. 400.000 a Lit. 20.000.000) ha pur sempre natura penale, essendo una contravvenzione non depenalizzata dalla legge n. 689/81.

Per completezza si allega una copia dell'Indagine conoscitiva sull'applicazione del DM 11.03.88 già pubblicata da questo Ordine, al cui interno sono raccolte le normative citate, in particolare si sottolinea la praticità della tabella pubblicata a pag. 5 della stessa.

Per quanto sopra detto, a disposizione per eventuali chiarimenti che codesto Comune riterrà necessari, rinviando nel frattempo anche ad un'attenta lettura del DM 11.03.88 e delle relative istruzioni come da Circ. del Ministero dei LL.PP. 24.09.88, n. 304803, non rimane a questo Ordine che confermare la responsabilità del Comune in ordine al rispetto del DM 11.03.88.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Gino Borella
Il Segretario
Dott. Geol. Danilo Belli

ALBO PROFESSIONALE

Iscrizioni inserite nel nr. 26

MIGNUCCI ANNA		
Padova	31.03.99	n. 535
RIGOLIN SERGIO		
Rovigo	31.03.99	n. 536
GULLI FRANCESCO		
Rovigo	31.03.99	n. 537
GARDINI CLAUDIO		
Dossobuono / Vr	31.03.99	n. 538
MONTIN PAOLO		
Villafranca / Vr	31.03.99	n. 539
MOZZETTI MONTERUMICI ANDREA		
Preganziol / Tv	31.03.99	n. 540
STIMAMIGLIO EDOARDO		
Vicenza	31.03.99	n. 541

Nuove Iscrizioni

RODA VITTORIO		
Verona	17.09.99	n. 545
RENIERO GIOVANNI		
Negrar / Vr	19.11.99	n. 546

Iscrizioni elenco speciale inserite nel nr. 26

FURLAN FABIO		
Verona	17.05.99	n. 98

Trasferimenti ad altri Ordini in Elenco speciale

BUSONI SIMONE		
Castelfranco Veneto / Tv	19.11.99	n. 99

Cancellazioni

CARRARO ALESSANDRO
Martellago / Ve
DEBIASI CLAUDIO
Belluno
DECIMA ARVEDO
Agordo / Bl
GRAVA GIOVANNI
Tarzo / Tv

SEGNALAZIONE TERNE

Inserite nel nr. 26

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
San Pietro in Cariano / Vr
Aldo Marzola
Domenico Castellaccio
Claudio Leoncini

ESPERTO IN BELLEZZE NATURALI - LR 63/94
Sovizzo / Vi
Umberto Pivetta
Paolo Cornale
Roberto Rech

Montecchio Precalcino / Vi
Giampaolo Carollo
Franco Monticello
Roberto Rech

ESPERTO IN MATERIA IDROGEOLOGICA
Selva di Progno / Vr
Fernando Cavagnari
Franco Di Toro
Andrea Stecherle

ART. 4 LR 27.06.97 n. 25
Creazzo / Vi
Andrea Sottani
Maurizio Chendi
Roberto Rech

Nuove terne

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
Altavilla Vicentina / Vi
Andrea Baldracchi
Maurizio Chendi
Emanuela Tescari

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Circ. n. 117, 11 maggio 1999

Oggetto:
Incarichi di progettazione di lavori pubblici e criteri di affidamento - Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 02.10.1998/26.01.1999 n. 64.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, si è recentemente espresso sui criteri di affidamento della progettazione in materia di lavori pubblici.

Con la menzionata sentenza, il Consiglio di Stato, confermando tra l'altro la pronuncia del TAR della Puglia, ha stabilito che unico criterio per il conferimento da parte di una pubblica amministrazione dell'incarico di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 Ecu sono i curricula appositamente prodotti dai professionisti aspiranti, in applicazione dell'art. 17, comma 12, della legge Merloni 109/1994 nel testo modificato dalla legge 415/98.

L'Amministrazione resistente ha sostenuto, sia nel giudizio dinanzi al TAR che in quello dinanzi al Consiglio di Stato, l'inapplicabilità della citata norma agli enti locali relativamente a opere pubbliche di interesse regionale e finanziate dalla Regione stessa. Il Consiglio di Stato ha affermato in merito che la disciplina dettata dalla legge quadro sui lavori pubblici rappresenta per le Regioni disciplina fondamentale di riforma economico-sociale e di principio che si applica anche agli enti ed alle amministrazioni locali.

Conclude sul punto il Consiglio di Stato per la piena applicazione del citato comma 12 dell'art 17 della legge Merloni e, conseguentemente, deduce che l'amministrazione può legittimamente condurre solo quelle valutazioni che concernono elementi contenuti nei curricula prodotti dai professionisti e, quindi, essenzialmente le doti professionali maturate nel tempo, anche con specifico riferimento al tipo di progettazione da affidare. Ne consegue la non applicabilità, per l'affidamento di incarichi di progettazione nei limiti dell'importo sopra indicato, di criteri di selezione attinenti al prezzo più basso.

Si allega copia della sentenza predetta.

Il Presidente
Dott. Geol. Pietro De Paola

Circ. n. 123, 18 novembre 1999

Oggetto:
Modifiche al decreto legislativo 494/1996.

In riscontro alla nota dell'O.R. di Sicilia n. 3850/99 pervenuta in data 15.11. 99, si informa, come d'altronde già riferito in tutte le occasioni d'incontro tra CNG e OO.RR., che il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro Claudio Caron, con il quale questo Consiglio Nazionale, sin dal tempo del suo insediamento (novembre 1998) intrattiene rapporti di proficua collaborazione anche sul tema in oggetto, ha provveduto a proporre con estrema puntualità ed efficacia tutti gli emendamenti elaborati dal Consiglio Nazionale. Il Sottosegretario Caron, cui va per intero il ringraziamento di questo Consiglio Nazionale, ha sempre tutelato, con equilibrio e saggezza, le legittime istanze dei geologi, tra le quali, oltre alla qualificazione della laurea in geologia per il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, anche quella relativa all'organizzazione dei corsi. Su quest'ultimo aspetto, considerate le analoghe aspirazioni di altri soggetti ugualmente interessati, si era convenuto di proporre una generica formulazione che comprendesse tutti gli Ordini e Collegi interessati, come quella poi effettivamente recepita nel testo dell'art. 9. Pertanto, la formulazione finale dell'art. 9 che accoglie tutti gli emendamenti proposti dal Consiglio Nazionale e fatti propri dal Governo è la seguente:

Art. 9

1. All'art. 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono state apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;"

b) al comma 1, la lettera c) e sostituita dalla seguente: "c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;"

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesi, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia".

È appena il caso di rilevare, però, che iniziative come quella autonomamente intrapresa dall'Ordine Regionale di Sicilia, quando non opportunamente coordinate con quelle avviate dal Consiglio Nazionale, sono da evitare in ogni caso, perché potenzialmente capaci di produrre indesiderate e pericolose turbative politiche.

Si raccomanda, per il futuro, la massima attenzione sull'argomento, con l'invito tassativo a consultare prioritariamente, sulle questioni di valenza nazionale, lo scrivente Consiglio, cui compete la rappresentanza presso le Istituzioni di Governo dell'intera categoria.

Si precisa, infine, che il predetto decreto legislativo, che ha ottenuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre scorso, attende di essere ulteriormente perfezionato in vista della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A detta pubblicazione questo Consiglio Nazionale farà seguito con una circolare esplicativa della norma in esame.

Il Presidente
Dott. Geol. Pietro De Paola

DISPONIBILI IN SEGRETERIA

- **B.U.R.**
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
- **G.U.**
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- **Tessere di Riconoscimento**
Costo L. 25.000 (per il rilascio sono necessarie 2 foto tessera)
- **Tariffario Professionale**
Costo L. 5.000 (nuova ristampa con legislazione a cura del C.N.)
- **Guida alla compilazione delle parcelle**
Costo L. 5.000 (nuova edizione 1998 aggiornata)

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consultive Provinciali

Approvato
con delibera O.G.R.V. n. 80/1998

Capo 1
COSTITUZIONE

Art. 1
Costituzione delle Commissioni

Le Commissioni consultive provinciali (CCP) vengono istituite per ogni provincia della Regione Veneto dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi (CRG) come organo di consultazione e di proposta verso il Consiglio.

Capo 2
FINALITA'

Art. 2
Compiti delle C.C.P.

Le Commissioni hanno compiti di supporto nei confronti dell'attività del CRG tra cui:

- assicurare un costante rapporto tra CRG e iscritti, segnalando le istanze di questi, e le problematiche provinciali di interesse per la categoria;
- informare sulle attività e le iniziative del CRG:
- promuovere iniziative di informativa, conoscenza e colleganza, anche con i nuovi iscritti;
- promuovere incontri con il CRG su temi specifici;
- organizzare a livello provinciale, in accordo con il CRG, iniziative ed incontri di interesse per la categoria;
- favorire la partecipazione al dibattito tecnico-territoriale e politico ambientale locale su tematiche di interesse per la categoria;
- promuovere, in accordo con il CRG, incontri con Enti pubblici provinciali e comunali, associazioni territoriali e ambientali, di interesse provinciale;
- esaminare documenti, normative, piani di interesse comunale, comprensoriale e provinciale; elaborare osservazioni e/o modifiche nell'interesse della professionalità geologica, verificare lo stato di attuazione delle normative

Capo 3
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Art. 3
Componenti

Ogni geologo iscritto all'Ordine del Veneto può far parte della CCP, previa richiesta scritta alla Segreteria dell'Ordine.

È membro di diritto della CCP il Consigliere regionale delegato dal CRG.

L'elenco ufficiale dei componenti viene stilato e tenuto dalla Segreteria dell'Ordine.

È facoltà della Commissione verificare periodicamente l'elenco dei componenti.

Art. 4
Insediamento, durata e riunioni

Ad ogni rinnovo periodico del CRG vengono rinnovate anche le CCP.

Le CCP si insediano, su convocazione del Consigliere regionale delegato per ogni provincia.

Le riunioni sono aperte a tutti gli iscritti e avvengono con scadenza periodica, secondo un ordine del giorno prestabilito. La partecipazione alle attività avviene a titolo gratuito.

Art. 5
Il Consigliere regionale delegato

Il Consigliere regionale delegato ha la rappresentanza della CCP e riferisce dell'operato e dei lavori della stessa al CRG.

Il Consigliere regionale delegato nomina il coordinatore provinciale e il segretario.

Il Consigliere regionale delegato convoca le riunioni della CCP.

Art. 6
Il coordinatore provinciale

I compiti del coordinatore provinciale sono:

a) l'organizzazione delle riunioni in collaborazione con il Consigliere regionale delegato;

b) l'organizzazione degli aspetti operativi della CCP;

c) la rappresentanza della CCP, su delega del Consigliere regionale delegato, in sua assenza o per motivato impedimento.

Art. 7
Il segretario

Il segretario collabora con il Consigliere regionale delegato e con il coordinatore provinciale; é responsabile della corrispondenza della documentazione, gli ordini del giorno delle riunioni e dei verbali.

Art. 8
Corrispondenza e documentazione

La corrispondenza ordinaria e la documentazione della CCP, stampata su carta intestata dell'Ordine – Commissione Consultiva Provinciale di (nome della città) – è firmata congiuntamente dal Consigliere regionale delegato e dal Presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi del Veneto.

Art .9
Assemblea provinciale degli iscritti

L'Assemblea degli iscritti può essere convocata dal Consigliere regionale delegato almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 15 giorni prima della data stabilita, con ordine del giorno prestabilito.

L'Assemblea può' formulare proposte su tematiche generali riguardanti la professione di geologo e la realtà provinciale

L'Assemblea può' fare proposte per iniziative e attività a livello locale.

All'Assemblea vengono comunicate: periodicità, orario e sede delle riunioni della CCP; le nomine, le deleghe, le attività svolte e quelle in calendario.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del CRG.

PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ecologia Ambiente
e Gestione del Territorio
Servizio Ecologia e Ambiente

Treviso, 12 novembre 1999
Prot. n. 27346/8121

- Spett. Ordine dei Geologi
Venezia
- Al Settore Ecologia
delle Province del Veneto

Oggetto: Domande di autorizzazione allo scarico sul suolo: relazioni idrogeologiche.

Le modalità dello scarico delle acque reflue sul suolo vengono normate in Italia dalla Del. C.I. 04.02.77. Essa dà direttive non solo sul dimensionamento della rete di dispersione del refluo, ma anche sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito in cui avviene lo scarico.

Stante la notevole difformità di dati e parametri indagati nelle diverse relazioni che questi uffici hanno avuto modo di analizzare durante le istruttorie affrontate nel corso degli anni, si ritiene essenziale portare alla V. conoscenza quali siano i documenti ed i parametri minimali che, in base agli scopi che si prefigge questa Amministrazione, risultino indispensabili in una relazione idrogeologica:

- inquadramento geografico/topografico (sc. 1:25.000 o 1:10.000);
- estratto del PRG;
- estratto catastale 1:5.000;
- natura e caratteristiche granulometriche del terreno per almeno due metri al di sotto del piano di posa dell'opera in progetto dal piano campagna;
- soggiacenza della falda con valutazione della minima profondità della stessa (livello medio massimo assoluto s.l.m. dal piano campagna) e direzione di deflusso;
- permeabilità del terreno;
- censimento e definizione di pozzi, sorgenti e corsi d'acqua per un raggio di almeno 200 m dall'opera in progetto;
- documentazione fotografica del sito e delle prove eseguite.

Vi preghiamo di dare la massima diffusione a quanto riportato presso i V. iscritti, invitandoli a volersi uniformare alle nostre richieste.

RingraziandoVi anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente del Settore VI
dott. Carlo Rapicavoli

Convegno / Venezia 20.02.1998

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'OTTEMPERANZA DEL D.M. 11.03.1988

Sintesi dell'intervento del prof. G. Schiesaro
Avvocato dello Stato

Ho colto con piacere l'invito che mi è stato rivolto dall'Ordine dei Geologi del Veneto perché mi dà l'opportunità di tornare ancora una volta su questioni ormai vecchie. Il dato drammatico è che stiamo ragionando di scelte normative fatte nel 1974, cioè una preistoria fa, scelte che non sono mai state attuate nel nostro paese, non solo nel Veneto. Questa è una materia emblematica, è un settore emblematico di come in Italia le leggi restino molto spesso soltanto sulla carta. Poi possono succedere i disastri, o possono succedere i processi che seguono i disastri. Ma quello che è sconsolante è che non bastano i disastri, non bastano i processi per garantire quel minimo di osservanza della legge che sarebbe invece richiesto in un paese civile.

Vedete, la normativa tecnica di buona costruzione è una materia che come poche altre è stata disciplinata dal legislatore statale in modo esemplare, in quanto è tutto fuorché generica, confusa o in qualche modo di incerti contorni. Bisogna allora da un lato capire cosa manca perché questa disciplina venga puntualmente rispettata, osservata e fatta osservare da coloro che hanno l'obbligo giuridico di farla osservare. Cerchiamo allora di ripercorrerla.

(...)

Il legislatore del '62 sostanzialmente diceva: "*Chiunque costruisca un manufatto deve farlo in modo tale da rispettare le regole dell'arte del costruire*." Non specificava quali fossero queste regole dell'arte, ma faceva un rinvio esplicito a quelle regole tecniche di buona costruzione che qualsiasi esperto di costruzione non poteva non conoscere. E imponeva il rispetto di queste regole, il cui contenuto non determinava normativamente, dicendo che questo rispetto era richiesto perché garantiva le condizioni minime di sicurezza; la costruzione per stare in piedi deve essere ben fatta. Se non è ben fatta in tutti i suoi aspetti a partire dalle fondamenta, la costruzione rischia di cadere. E siccome lo Stato deve preoccuparsi della sicurezza del cittadino, imponeva l'obbligo che ogni costruzione fosse ben fatta, in tutte le sue componenti.

(...)

Ecco che allora un cambiamento radicale e per certi versi rivoluzionario è stato fatto nel '74, allorquando con la nuova legge antisismica il legislatore ha cambiato criterio di valutazione. Ha stabilito per la prima volta che le norme tecniche di buona costruzione non fossero soltanto quelle date dall'arte del costruire, ma che invece fossero regole tecniche normativamente disciplinate da provvedimenti ministeriali, cioè che ci dovessero essere dei decreti ministeriali che stabilissero che cosa va fatto affinché una costruzione sia ben realizzata. E così ha dettato l'art. 1 della legge 64/74 il quale parte dicendo: "*In tutti i Comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche che saranno date con decreto ministeriale*."

(...)

Io ho cominciato ad occuparmi di queste cose vent'anni fa, quando il Ministero dei LL.PP. nella direzione dell'edilizia statale di questo si occupava. E non si riusciva a capire dove fosse il problema interpretativo sollevato da tanta gente che non riusciva a capire la ragione per cui le norme tecniche di buona costruzione si applicavano a tutti i Comuni. Arrivavano quesiti, arrivavano richieste di chiarimenti, ma non c'era margine di interpretare niente! E' elementare che il principio che la sicurezza vada garantita dappertutto. Per quale ragione dovrebbero esserci delle regioni del territorio in cui la sicurezza non deve essere garantita? Se è vero che le norme tecniche di buona costruzione sono le regole minime per cui una casa stia in piedi, qual è la ragione per cui queste regole non debbano essere rispettate da qualche parte? O lo sono e lo sono per tutti, o non lo sono affatto.

Nel momento in cui si dice che sono

regole di sicurezza, queste devono valere per tutti e per tutti i tipi di costruzione. D'altronde, non è una scelta dell'interprete: lo dice l'art. 1 in modo inequivocabile e pacifico. Qual è stato il riflesso di questa scelta normativa? La conseguenza fondamentale è stata che l'attività edilizia improvvisamente ha cessato di essere un'attività libera ed è divenuta un'attività a contenuto vincolato normativamente. Chiunque voglia esercitare attività edilizia non può farlo come meglio crede, ma dal 1974 deve normativamente farlo secondo il rispetto di alcune regole tecniche. Certo, si dirà, può anche decidere di non farlo; bene, ci sono delle sanzioni pesantissime. Perché il rispetto di quelle regole tecniche è stato posto dal legislatore proprio come condizione minima di sicurezza per garantire la stabilità dei fabbricati.

(...)

La sanzione non è decisiva per scoraggiare comportamenti illeciti, pertanto bisogna dare attuazione all'art. 23 della L. 64/74 e prevedere la demolizione.

Cerchiamo di continuare la riflessione sull'implicazione della scelta del legislatore nel '74. Abbiamo dato come primo punto la tipizzazione della norma tecnica con effetto di vincolo dell'attività edilizia, che non è più un'attività a forma libera ma che non può essere che un'attività a forma vincolata. L'atra considerazione fondamentale è quella dell'equiparazione della normativa tecnica sotto il profilo della sicurezza. Tanto la norma tecnica di buona costruzione di cui all'art. 1, quanto le norme tecniche per l'edilizia antisismica di cui all'art. 3, sono norme che hanno una simile procedura di emanazione e sono norme ugualmente destinate a garantire lo stesso risultato di sicurezza. Ovviamente sono norme a contenuto diverso l'una dall'altra, perché sono diverse le realtà in cui vanno ad inserirsi. Come dicevo prima, le norme per l'edilizia in zona sismica sono più restrittive perché hanno per oggetto la particolare condizione di rischio che c'è nel territorio soggetto a rischio sismico. Le altre sono meno restrittive, ma entrambe sono accomunate dalla stessa procedura di varo e soprattutto da una stessa finalità di garantire la sicurezza della costruzione rispetto a rischi di crollo.

Questa equiparazione non sussiste solamente rispetto alle finalità e alla procedura di varo della normativa tecnica; è un'equiparazione estremamente significativa anche sotto il profilo delle conseguenze in caso di violazione. Se violiamo una norma antisismica, commettiamo lo stesso reato che si commette quando si viola una norma di buona costruzione. E' identico il trattamento sanzionatorio sotto tutti i punti di vista. L'art. 20 della legge dice espressamente che: "*Costituisce reato la violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti di cui agli articoli 1 e 3*." È sempre una sanzione penale, come anche l'entità della pena: da £ 400.000 a £. 20.000.000. e' una sanzione non depenalizzabile pacificamente.

La sanzione di per sé non è decisiva per scoraggiare comportamenti illeciti. Bisogna aggiungere qualcosa più significativo e scoraggiare chiunque trasgredisca alla norma, come la previsione della demolizione del fabbricato costruito. L'art. 23 questo prevede. Non è tanto la sanzione pecuniaria irrisoria, quanto la sanzione che prevede la demolizione: quando si accerta che è stata violata una norma tecnica di buona costruzione due sono le cose: o la violazione è sanabile perché si può ancora rimediare in corso d'opera; o la violazione è insanabile perché ad esempio le fondamenta sono già state fatte in un certo modo e non è possibile metterci mano e non sono conformi al criterio di realizzazione delle fondamenta previsto dal decreto di cui parliamo.

(...)

Ed è una sanzione che si applica non soltanto nella violazione della normativa tecnica antisismica, ma anche nella violazione delle norme tecniche di buona costruzione prevista dall'art. 1. Tant'è che l'ultimo comma dell'art. 23 specificamente dice: "*Con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere e/o delle parti di esse costruite in difformità delle norme della presente legge o dei decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e 3*." Vedete la peculiarità. Lo dice l'art. 20 a proposito della sanzione penale il richiamo ai decreti di cui agli articoli 1 e 3; lo dice l'art. 23 a proposito della demolizione e richiamo alla norma.

(...)

Siamo nel '74, la preistoria della normativa edilizia italiana! E qui c'era già disciplinata una procedura di esecuzione in danno, ancora una volta disciplinata in modo completo ed esemplare. Per cui da quella demolizione non si scappa. O lo fa il condannato o lo fa l'ufficio regionale cui il cancelliere deve comunicare la sentenza per le competenze in ordine alla demolizione. E se il reato si prescrive, ancora una volta la legge prevede anche questo caso: il presidente della Giunta Regionale provvede alla demolizione. Queste cose erano già previste dieci anni prima del condono edilizio.

(...)

Il potere extra ordinem del Prefetto nei casi di gravità e urgenza.

L'art. 31 prevede che il prefetto, nelle situazioni di particolare gravità e urgenza, possa intervenire ancora con i lavori in corso per imporre le modifiche richieste in base alla normativa tecnica che non risulta accertata. Queste sono situazioni particolari in cui ad esempio ci sono rischi di crollo o di sprofondamento o altro, rispetto alle quali non è sufficiente il decreto di sequestro dell'autorità giudiziaria per bloccare l'iniziativa costruttiva. Ciò che non viene bloccata è la situazione di rischio che quella determinata iniziativa edilizia ha arrecato al territorio. Allora, in questi casi la legge opportunamente prevedeva il potere d'intervento di un organo amministrativo, come il prefetto, che aveva la possibilità di ordinare e di richiedere al costruttore l'adozione di misure cautelari atte a rimediare ai danni che aveva arrecato al territorio violando la normativa tecnica. Ovviamente questo nelle situazioni di pericolo e di rischio che fossero di particolare significato.

Questo per dirvi come anche questo potere sostitutivo d'intervento del prefetto fosse stato pensato proprio per chiudere il cerchio, per non lasciare cioè che niente scappasse e per evitare che ci potessero essere situazioni di pericolo ingestite e incontrollate rispetto alle quali lo Stato non avesse modo di intervenire per garantire l'incolumità pubblica. Quindi una legge completa che prevede anche una sorta di codifica dell'attività di vigilanza, anche se su questo punto la formulazione pecca di qualche incertezza. Ad esempio, in questo caso c'è un richiamo alla competenza degli organi di accertamento in ordine alla violazione delle presenti norme, e non c'è ad esempio quell'esplicito rinvio alle norme anche di decreti di cui agli artt. 1 e 3, che invece è sistematicamente contenuto nell'art. 20 e nell'art. 23.

(...)

Spetta alla Regione il compito di vigilare sulla conformità dell'opera alle specifiche normative.

Esiste anche una specifica attribuzio-

ne di compiti di vigilanza dell'art. 29 agli uffici tecnici della Regione che debbono accertare se le costruzioni, riparazioni o ricostruzioni procedono in conformità delle presenti norme. Il compito della vigilanza sul rispetto della normativa tecnica sia di buona costruzione che di edilizia antisismica viene dall'art. 29, secondo comma, e viene affidata agli uffici del Genio Civile passanti alle Regioni.

L'ultimo tassello è quello del collegamento che il legislatore ha fatto con la normativa urbanistica. Ha voluto cioè fare in modo che non potesse essere rilasciata la licenza di abitabilità alle costruzioni che non fossero in regola con le esigenze di sicurezza. L'art. 28 stabilisce infatti il principio che il rilascio della licenza di abitabilità è condizionato all'esibizione di un certificato in cui risulti la perfetta rispondenza del fabbricato ancora una volta alle presenti norme, cioè alle norme previste dalla legge e quindi alle norme tecniche di buona costruzione previste dall'art. 1 e alle norme di edilizia urbanistica nei casi soggetti all'art. 3.

Anche questa è una previsione particolare che viene fatta e pensata per operare un ulteriore strumento di pressione nei confronti di chi deve costruire. Chi costruisce non rispettando le norme, sa che corre il rischio di una sanzione penale e quindi di essere processato; inoltre sa di correre il rischio di una demolizione del fabbricato che realizza; e sa inoltre che corre il rischio, quand'anche l'edificio fosse rimesso a posto, di non avere la licenza di abitabilità. Quindi da nessun punto di vista si ha la possibilità di utilizzare economicamente il bene che vai a realizzare. Inutilizzabilità assoluta del bene. Il sistema si chiude quindi con questa previsione e da qui nasce l'incertezza, da qui nascono i ritardi, da qui nascono le ipotesi di mancata applicazione: quindi, i quesiti che vengono fatti all'amministrazione, i pareri, le inerzie degli organi di controllo, la disapplicazione della norma da parte degli enti locali che non subordinano la concessione edilizia a questo tipo di accertamento e via dicendo.

Inerzie e ritardi che trovano spesso – o possono trovare – un appiglio normativo. Mi riferisco al caso per es. della previsione contenuta nella L.R. n.42 del 1984 la quale, all'art. 62, dice che il certificato previsto dall'art. 28 della legge 64/74, necessario per il rilascio del certificato di abitabilità, dovrà essere fatto in un certo modo e dovrà peraltro attestare la perfetta rispondenza delle opere realizzate con la normativa per le costruzioni classificate sismiche. Non è vero! Questa è un'interpretazione riduttiva dell'art. 28 che dà il legislatore regionale, perché non è vero che debba essere soltanto fatto con riferimento alla rispondenza con la normativa di edilizia antisismica.

Nei comuni che non sono classificati sismici esiste pur sempre un'altra normativa tecnica il cui rispetto deve essere comunque attestato per avere il certificato di abitabilità. Quindi, vedete come questo sia un esempio classico in cui la legge regionale attraverso una formulazione infelice può indurre in errore circa l'obbligatorietà o meno di certi comportamenti, che invece la legge nazionale pacificamente ritiene come vincolati.

L'applicazione del DM 11.03.88 non è un fatto discrezionale, ma un obbligo normativo.

Così come la circolare della Regione Veneto del 1990 a cui si faceva riferimento nell'intervento di apertura, la circolare n.2 del 30/01/1990, quando dice: "*Si rileva la necessità che la realizzazione delle opere edilizie e delle infrastrutture non entrino in contrasto con le attitudini del terreno sul quale le opere vanno ad insistere*", fa una valutazione di principio, un auspicio, ma non è questo il punto. Si rileva l'esistenza di norme tecniche che devono essere rispettate in tutti i comuni della Repubblica, il cui rispetto di per sé solo garantisce che la costruzione non entri in contrasto con le attitudini ecc. Non è a discrezione di chi costruisce decidere se c'è o non c'è il contrasto! E' la norma che ce lo dice, e una volta rispettata la norma, il contrasto non c'è più!

(...)

Le responsabilità del pubblico dipendente e dell'Amministrazione nel caso di comportamenti omissivi.

Per quanto riguarda le responsabilità del funzionario, ci sono responsabilità di tipo omissivo, nel senso che se è una deliberata scelta di violare la norma, c'è l'ipotesi di reato n. 328 che, nonostante le varie modificazioni, consente di punire ancora il rifiuto dell'amministratore di tenere condotte vincolate per ragioni di sicurezza pubblica. Questo è uno dei casi che va a toccare norme di comportamenti amministrativi, che sono finalizzati a garantire esigenze di sicurezza pubblica. Quindi scatta il primo comma del 328, e non il secondo, perché non è necessario la messa in mora.

(...)

Ci può essere l'abuso (n.323) ancora una volta se l'attività viene posta in essere per favorire qualcuno, anche se si tratta di vantaggi di tipo patrimoniale, nel senso che il costruttore omette di fare certi adempimenti, guadagna o risparmia. Se l'attività del pubblico amministratore non richiede la relazione geologica, è perché così il costruttore possa risparmiare i soldi della relazione geologica; allora, il 323 scatta subito e scatta subito anche il 328.

(...)

Fino adesso abbiamo parlato di situazioni in cui non si è verificato un pericolo concreto, ma solo un pericolo astratto. Cosa succede quando crolla un fabbricato? Cosa succede quando sprofonda un cantiere? Qui cambia ancora una volta lo scenario: non sono più reati contro la pubblica amministrazione, ma diventano reati contro l'incolumità pubblica. Qui scatta il meccanismo del concorso del pubblico ufficiale, attraverso una condotta omissiva, nell'evento di pericolo, con la conseguente esposizione del responsabile civile comune garante delle obbligazioni che il pubblico ufficiale fa scaturire attraverso la sua condotta illecita. L'ufficiale dipendente comunale espone non solo la sua responsabilità penale personale, ma anche la responsabilità patrimoniale dell'ente da cui dipende. Per cui il risarcimento del danno in caso di disastro verrà chiesto al funzionario dell'ufficio tecnico che ha omesso il controllo, che ha omesso di chiedere la certificazione richiesta dalle norme. Verrà chiesto anche all'amministrazione competente, da cui quella persona dipende. Così come alla Regione può essere chiesto il risarcimento del danno da parte dell'ufficio del Genio Civile sulle costruzioni.

(...)

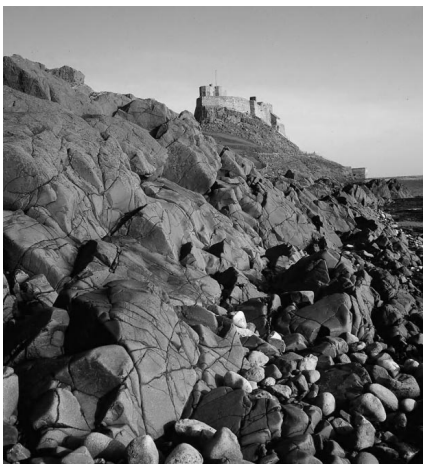

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE PARCELLE - 2

Luca Capecchi
Presidente Commissione Parcelle

Prima di passare ad un altro esempio svolto vorrei utilizzare le pagine del nostro notiziario per fare una riflessione, se mi passate il termine, "ad alta voce".

Spero che queste mie righe non offendano la sensibilità di qualcuno volendo essere uno spunto di riflessione per tutta la categoria.

Ci si lamenta che non c'è sufficiente lavoro, che i geologi sono sottoimpiegati, ma forse mi sembrerebbe più corretto dire che i geologi sono sottopagati, o meglio si fanno sottopagare, dal momento che siamo noi che dettiamo le regole di questo dissennato gioco al ribasso.

Ripeto, non si vuole colpevolizzare nessuno, penso che nessuno di noi possa scagliare la prima pietra.

Non possono scagliare la prima pietra infatti, i geologi imprenditori, che frequentemente "regalano" le proprie prestazioni professionali poiché la loro necessità è far lavorare la sonda o il penetrometro o eseguire i micro pali, non rendendosi conto che così facendo tolgono ai colleghi, loro potenziali clienti, la possibilità di un onorevole guadagno spingendoli all'acquisto di un penetrometro per poter sopravvivere; e se questi ultimi decidessero di regalare le prove penetrometriche cosa succederebbe?

Non possono scagliare la prima pietra i geologi che fanno della professione una seconda attività, perché pensionati o dipendenti privati, che anziché trarre vantaggio da questa situazione fortunata per chiedere il giusto compenso, dal momento che a fine mese comunque c'è un'entrata, corrono come "tarantolati" a destra e a sinistra proponendosi a prezzi spesso ridicoli a volte senza rendersene conto per l'ovvia ragione che non si tratta dell'unica fonte di reddito..

Non può scagliare la prima pietra neppure la categoria dei "puri" che esercitano solo la libera professione, che non riesce a resistere alla tentazione di svolgere dieci lavori a metà prezzo, anziché cinque a prezzo pieno, non accettando che la selezione sia fatta sulla professionalità della prestazione anziché sul basso costo.

Non possono scagliare la prima la prima pietra neppure i giovani neo iscritti che, smaniosi di crearsi uno spazio autonomo, si muovono spesso con spregiudicatezza, per non dire altro, senza guardare in faccia a nessuno vedendo di trarre il maggior vantaggio possibile dalla situazione che tutta la categoria ha contribuito a creare.

In definitiva il percorso professionale del geologo è una specie di corsa all'autodistruzione!

Con questo non si vuole colpevolizzare nessuno, ma solo indurre tutti ad una riflessione: non possiamo continuare a lamentarci della scarsa considerazione che la geologia ha nel nostro paese, né che dei geologi ci si ricorda per un mese, solo dopo una catastrofe, ma dobbiamo invece darci una scrollata e crescere come categoria sviluppando un forte spirito di gruppo.

B - Esempio di calcolo dell'onorario relativo ad un'indagine geologico-tecnica per la costruzione di un edificio ad uso civile abitazione in zona sismica e su un versante con pendenza del 25%

Fac-simile di Richiesta di vidimazione di avviso di parcella

Il sottoscritto ..... residente a ..... con studio in via..... iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto con il N°..... chiede il parere di congruità dell'allegato avviso di parcella N°..... del ..... relativo all'indagine geologico - tecnica per la costruzione di un edificio ad uso civile abitazione ricadente in zona sismica in località....., con importo dell'opera di £. 215.000.000.

Nota illustrativa

L'indagine è stata svolta mediante l'esecuzione di N° 2 prove penetrometriche statiche spinte alla profondità di m 10 dal p.c. e da N° 3 sondaggi a carotaggio continuo spinti alla profondità di m 20 dal p.c., nel corso del quale per la caratterizzazione fisico meccanica dei terreni sono stati prelevati N° 4 campioni indisturbati sottoposti a specifiche analisi di laboratorio.

La relazione, eseguita in ottemperanza alle vigenti normative per costruzioni ricadenti in zona sismica, comprende la caratterizzazione geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'area, la caratterizzazione del sottosuolo con parametrizzazione geotecnica dei terreni; sono state inoltre eseguite le verifiche di stabilità del versante e valutazioni e verifiche geotecniche e geologico-applicate utili per la scelta delle opere di fondazione e le opere di sostegno.

L'onorario applicato è misto: a percentuale per la relazione, con le seguenti prestazioni parziali: a) + b) + c) + d) + e) = 0,20 +0,10 + 0,40 +0,20 + 0,10 = 1 in quanto sono state svolte anche le prestazioni indicate alle aliquote d) ed e) e cioè direzione dei lavori a carattere geologico e assistenza al collaudo ed alle liquidazioni, e a vacazione per calcolo delle spese accessorie (Art. 12 e Art. 14).

L'edificio presenta un perimetro di 50 m ed altezza di m 6,50; esso incidendo in modo rilevante sui terreni di fondazione ed essendo ubicato su un versante con pendenza del 25%, con terreni particolarmente comprimibili, è stato ascritto alla classe Ib.

L'importo dell'opera è di 215.000.000.

L'incarico è stato ricevuto in data ..... e gli elaborati sono stati consegnati in N° ..... copie in data .....

Oltre all'originale da vidimare allego N° 2 copie dell'avviso di parcella relativa all'oggetto.

Data.....Timbro e Firma

L'Ordine dei Geologi del Veneto già dal 1996 sollecita la Giunta Gentilini a rispettare la legge che prevede il certificato d'idoneità del sottosuolo

«CASE A RISCHIO SENZA PERIZIA»

Gian Piero Frare: «Il dramma di Foggia ci costringe a parlare»

A Foggia, il crollo del palazzo di via Giotto, segnava ieri sera una cinquantina di morti. Si sta ancora scavando nella speranza ormai debole di trovare ancora qualche sopravvissuto. A proposito di palazzi che rovinano a terra nella notte come mucchi di sabbia, portandosi appresso dal sonno alla morte i loro inquilini ignari, un allarme è stato lanciato ieri dal geologo trevigiano Gian Piero Frare: «Nessuno può ancora stabilire se il palazzo di Foggia sia crollato per un cedimento strutturale o per un cedimento del sottosuolo. Tuttavia, facendo riferimento a quest'ultima ipotesi, sento il dovere di ricordare che tutte le amministrazioni comunali sono tenute a pretendere una relazione geologica/geotecnica contestualmente alla documentazione del progetto di costruzione di un edificio prima che venga rilasciata la concessione edilizia. È questa una precisa normativa di legge nazionale (il DM 11 marzo 1988): purtroppo a Treviso, dal 1996 a oggi, malgrado l'impegno mio e dell'Ordine dei Geologi a sollecitare il Comune nell'applicazione di questa legge, non ho avuto riscontro positivo».

In pratica, secondo il geologo trevigiano, il Comune di Treviso rilascierebbe concessioni edilizie fuori norma. «Ho segnalato questo stato di cose al sindaco Gentilini che considero persona di grande onestà e limpidezza. L'ho fatto anche per iscritto lo scorso 4 novembre: (...) A tal proposito vorrei esprimerle il mio più profondo rammarico – scrissi proprio così – poiché, nel corso di tre anni di mia attività nella Commissione edilizia, ho riscontrato una precisa volontà di taluni amministratori e funzionari di questo Ente a porre l'argomento "geologia" in secondo piano. (...) Se da un lato lo scarso interesse mostrato da questi ultimi è comprensibile, dall'altro lato non è accettabile che si persista nell'inosservanza di una normativa vigente. Quanto si chiede è previsto da leggi dello Stato e non può essere oggetto di singolari e inopportune interpretazioni soggettive (...)».

Tre anni prima lo stesso Gino Borella, presidente dell'Ordine regionale dei geologi veneti, scriveva al Sindaco Gentilini e all'allora assessore all'Urbanistica e al Territorio Romano Nani: «Risulta a questo Ordine che nonostante le precedenti sollecitazioni (ottobre, novembre 1995, marzo 1996) codesta Amministrazione non richiede, per tutte le costruzioni, le prescritte relazioni geologica e geotecnica. Si vogliono ribadire le preoccupazioni di questo Ordine circa il rispetto della normativa di cui sopra visto che trattasi di responsabilità connesse alla sicurezza delle costruzioni, alla incolumità delle persone e alla tutela del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente. (...)». A detta del geologo Gian Piero Frare, fino ad oggi nessuna risposta ufficiale è giunta dal Comune.

(da "*Il Gazzettino*", Treviso, domenica 14 novembre 1999)

(su carta intestata del professionista)

Committente .....
Indirizzo .....

Avviso di parcella N° ..... del .....

Oggetto: Indagine e relazione geologico-tecnica per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in località .....

A) ONORARIO A PERCENTUALE Cap. IV Art. 18 a), Tab. III Classe Ib) - Importo dell'opera 215.000.000

Importi	Aliquota		Onorari
fino a 50.000.000	2,826 %	Lit	1.413.000
da 50.000.000 a 100.000.000	2,261 %	Lit	1.130.500
da 100.000.000 a 200.000.000	1,507 %	Lit	1.507.000
da 200.000.000 a 215.000.000	1,470 %	Lit	220.500
SOMMANO		Lit	4.271.000
Prestazioni parziali espletate secondo la Tab. I a)+b)+c)+d)+e) = 0,20+0,10+0,40+0,20+0,10 = 1,0			
ONORARIO: 4.271.000 X 1,0		Lit	4.271.000
B)DETERMINAZIONE E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO			
Art. 29 valutate a percentuale sul costo delle prove: £ 900.000 x 26,38		Lit	237.420
C) ONORARIO A VACAZIONE Art. 12 co. d) Art. 14 co. a), c), d), tempo impiegato per viaggi A/R = N° 5 viaggi x h 3 x £ 110.000		Lit	1.650.000
Spese per viaggi = 300 km x £ 450		Lit	135.000
Spese postali e telefoniche		Lit	65.000
Spese per cancelleria e copisteria		Lit	200.000
SOMMANO		Lit	2.050.000
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (A + B + C)		**Lit**	**6.558.420**

D) SPESE IMPRENDITORIALI (non soggette a vidimazione)

Per N° 2 Prove penetrometriche statiche a m 20 di profondità dal p.c.		Lit	1.200.000
Per N° 3 Sondaggi a carotaggio continuo + N° 4 Campioni indisturbati		Lit	5.950.000
Per Prove geotecniche di laboratorio sui campioni indisturbati		Lit	900.000
TOTALE SPESE IMPRENDITORIALI (D)		**Lit**	**8.050.000**

TOTALE AVVISO DI PARCELLA (A + B + C + D)
AL NETTO DI IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE **Lit 14.608.420**

SCIENZA E PREVISIONE
nuove metodologie di telerilevamento per la previsione e la prevenzione del rischio

Prof. Paolo Baggio
Docente di Telerilevamento e di Geologia Ambientale, Facoltà di Ingegneria, Università di Padova

Il nostro Paese è notoriamente molto dinamico sotto l'aspetto fisico e geologico in particolare, così che gli eventi conseguenti alla trasformazione naturale o indotta dall'attività umana danno seguito a frequenti condizioni di rischio.

Tali eventi fanno parte della nostra storia come fatti eccezionali e/o catastrofici, ma l'attuale loro diffusione e i tempi molto ravvicinati di manifestazione fanno sì che essi rientrino ora sempre più nella quasi quotidianità cronachistica.

Ciò ha reso necessari interventi legislativi a cascata, dedicati alle problematiche di Difesa del Suolo o meglio del Territorio (L.183/89) e alla costituzione delle strutture attuative, di cui si individuano i compiti (Compiti della Protezione Civile, L. 225/92).

In ogni caso le predette Leggi che interagiscono tra loro impongono un contenuto conoscitivo sempre aggiornato del *territorio come sistema*, contenuto che deve precedere i criteri di riassetto organizzativo e funzionale per la Difesa del Suolo.

A questo riguardo la Legge 183/89, al Cap.II, art.17, prevede tra l'altro che i Piani di Assestamento dei Bacini Idrografici individuati sul territorio nazionale dimostrino di avere disposto e recepito la necessaria *"…individuazione e quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, del degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause…"*.

Il dettato è espresso con linguaggio insolitamente pieno e preciso, perché attiene alla conoscenza del ***sistema territorio*** *notoriamente definito come un insieme in continua evoluzione di fenomeni fisici ed antropici interagenti tra loro.* Bene ha fatto quindi il legislatore a ricordare il senso dinamico del quadro territoriale e di richiamare la necessità di riconoscere le situazioni e le cause dei disequilibri e degli effetti di rischio, presenti o latenti, ovverosia potenziali.

In questa prospettiva **la previsione** di un evento o dissesto diventa *insostituibile informazione* per poter redigere ed organizzare un efficiente **piano di prevenzione**, a cui è delegata la Protezione Civile.

Con sorpresa e con indubbio rammarico, tuttavia, si deve ammettere che il concetto sistemico di naturale evoluzione e di trasformazione continua del territorio che porta alla previsione degli accadimenti, non trova la stessa significanza e concretezza nei successivi Criteri per la Redazione dei Piani di Bacino (Decreto Pres.Rep.. 18.07/95), in quanto si riferiscono ad una fase conoscitiva basata su rilevazioni "statiche", non facilmente *aggiornabili in tempi reali* (cfr. ivi: "Individuazione degli squilibri" ed in particolare il paragr. 2.6, pp. 20-21).

Lo stato attuale delle conoscenze del Sistema Territorio a livello nazionale, dunque, non consente una previsione dei fenomeni e dei rischi naturali eventualmente connessi, specie per quanto attiene gli eventi potenziali. Infatti, la conoscenza si avvale di dati non omogenei, in quanto acquisiti in tempi diversi da più gruppi di specialisti, Enti e/o Istituti di Ricerca, ciascuno operante con la propria interpretazione soggettiva.

Inoltre, gli stessi dati risultano rilevati in tempi eccessivamente lunghi, non reali, rispetto a quelli richiesti dalle velocità di trasformazione del territorio, per cui la rappresentazione finale, riportata su cartografia tematica, non può risultare mai corrispondente alla realtà.

Ed ancora, vengono spesso tenuti sotto monitoraggio – anche per comprensibili ragioni di disponibilità di bilancio – eventi naturali valutati come più significativi, trascurandone altri considerati invece di minore importanza, ma ai quali la previsione nel quadro della evoluzione temporale del sistema territoriale nel suo complesso potrebbe attribuire un peso maggiore e via via anche prevalente rispetto ai primi.

D'altra parte, in un paese ad alto spettro di rischio come il nostro, la Protezione Civile dovrebbe organizzare un lavoro di analisi e di controllo enorme, finanziariamente non sopportabile e quasi impossibile da attuare, anche volendolo affidare a strutture specialistiche agenti sul mercato della ricerca o professionale.

Tutto ciò si complica ancor più se si dovesse dar corso al disposto legislativo che impone di allargare la conoscenza e la previsione ai disequilibri potenziali del territorio, sui quali la metodologia tradizionale dell'analisi diretta sul terreno appare impotente nel fornire qualsiasi risposta credibile.

Queste rilevazioni, infatti, condotte attraverso l'acquisizione di dati da librerie esistenti e/o da osservazioni dirette sul terreno, non danno la possibilità di avere una completa visione di sintesi sulla trasformazione territoriale e di operare correlazioni oggettive tra i fenomeni naturali, determinandone gli effetti d'interazione.

Ad esempio, l'evoluzione di un reticolo idrografico o di un versante vallivo che richiamano problematiche di alluvionamento e di dissesto anche in prospettiva, implicano il riconoscimento di una **tendenza** dei processi in atto che risultano essere *le cause predisponenti* degli eventi di trasformazione. Questa tendenza trova quasi sempre risposta e controllo in *modelli geologico-strutturali* più o meno complessi del territorio. La loro ricostruzione, che coinvolge spesso le formazioni rocciose non affioranti del substrato geologico, non è affatto semplice e scontata se ci si affida alla metodologia tradizionale comunemente adottata. Le informazioni che si acquisiscono sul terreno sono, infatti, limitate dalle possibilità di osservazione diretta del rilevatore e dai tempi concessi alla rilevazione stessa. Esse, inoltre, non riflettono nel loro complesso condizioni di simultanea ed omogenea assunzione dei dati.

Ne consegue dunque che *la previsione della dinamica ambientale*, dello sviluppo dei fenomeni naturali e degli eventi e rischi derivati, risulta improponibile su queste basi.

E' così che la Protezione Civile e le altre strutture operative eventualmente delegate (Autorità di Bacino, Regioni e Provincie) non sono oggi in grado di pianificare interventi globali di difesa e di riequilibrio territoriale, e ciò per mancanza di conoscenza dei processi di trasformazione in atto nel sistema territoriale, non ancora identificati e non controllabili.

In particolare il manifestarsi di eventi nuovi, non rilevati in aree ritenute sino a quel momento a basso grado di pericolosità, aumenta oggi sempre più di frequente la valutazione dell'*imprevedibilità* del fenomeno che, invece, dovrebbe avere carattere di *eccezionalità con bassissima probabilità di accadimento.*

Questa mancanza di previsione dell'evento e delle aree soggette a rischio potenziale è per quanto possibile superabile, così da fornire in tempi reali le indicazioni necessarie per approntare un effettivo piano di prevenzione?

Allo stato attuale, esiste una tecnologia e un approccio di analisi che sostituiscano o si affianchino alla corrente metodica di acquisizione delle osservazioni territoriali, fornendo una maggiore quantità di informazioni e nel contempo una sintesi sempre aggiornata del quadro evolutivo di una regione?

Un notevole contributo in questo senso proviene dall'impiego della tecnica avanzata del **Remote Sensing** o **Telerilevamento** di immagini satellitari e/o aeree. Queste immagini non sono registrate solo nel campo dello spettro visibile, ovverosia nel campo sensibile all'occhio umano, ma sono acquisite con sistemi selettivi che delimitano all'interno dello spettro elettromagnetico (da 0.2 micron: ultravioletto, a 10 cm: microonde) campi più o meno estesi di lunghezza d'onda, detti anche *bande spettrali*.

In pratica per l'analisi territoriale la scelta delle bande spettrali è abbastanza limitata, indirizzata alle tematiche fondamentali che individuano i fenomeni fisici presenti sul territorio, anche perché risulta difficile separare e distinguere tematiche diverse che mostrano minime differenze di risposta nei livelli di grigio di cui è formata una stessa immagine.

Di norma, il riconoscimento dei processi e dei fenomeni territoriali avviene principalmente nelle bande spettrali del *verde*, del *rosso* e dell'*infrarosso nel visibile (o fotografico)*, scelte per mettere in evidenza rispettivamente gli aspetti vegetazionali (verde) e per individuare, interpretare e controllare in chiave dinamica i fenomeni geologici e idrogeologici (rosso e infrarosso) con i conseguenti effetti di ricaduta.

Le immagini sono acquisite da piattaforme satellitari orbitanti attorno alla terra con moto eliosincrono alla rotazione del pianeta e ad una quota compresa tra 700 km e 830 km a seconda del tipo di satellite (LANDSAT o SPOT).

Ciò consente di disporre periodicamente di immagini multispettrali della stessa scena, o porzione di territorio, riprese sempre nelle medesime condizioni di luce ad intervalli di tempo da 16 a 26 giorni, a seconda del satellite che si utilizza.

È evidente che in tal caso si attiva un controllo sistematico della evoluzione dei fenomeni fisici, geologici e geomorfologici, che caratterizzano il territorio come sistema.

Ne consegue una rilevazione di natura dinamica delle trasformazioni in atto e delle situazioni potenziali – e quindi degli eventi che ad esse si accompagnano o si prevedono –, con aggiornamenti in tempi reali delle condizioni di equilibrio o di scompenso che via via si possono generare nel sistema stesso.

Se si tiene conto che una singola scena copre un territorio di 60 x 60 km per lo SPOT e di circa 180 x 180 km per il satellite LANDSAT, si può facilmente comprendere quale valore spaziale assumono le informazioni interpretate e quale sia , quindi, il significato di sintesi e di controllo degli eventi territoriali.

Unica limitazione contingente del metodo è rappresentata dalla *risoluzione geometrica* delle immagini acquisite, ovverosia dalla possibilità di riconoscere un elemento od oggetto a terra, che si configura in 20 metri per le scene dello SPOT e di 30 metri per il LANDSAT. Ciò comporta una *rappresentazione cartografica* dei segni o simboli che individuano i vari fenomeni od oggetti alla scala massima di 1:25.000.

Tuttavia, a breve termine il mercato dei prodotti satellitari offrirà nuove scene, anche multispettrali, (ORBIT IMAGE) con risoluzione geometrica di qualche metro e con possibilità stereoscopica. Si tratta di un notevole passo avanti, sia agli effetti di una restituzione fotogrammetrica sempre aggiornata del territorio e sia per un'interpretazione e controllo degli eventi fisici in esso contenuti, restituibili a scale maggiori (1:10.000 e 1:5.000) e compatibili con gli strumenti urbanistici in vigore.

Riceviamo & Pubblichiamo

Vicenza, 10 ottobre 1999
Al Presidente dell'Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Egregio Presidente,

leggo con meraviglia la Sua lettera, datata 09.07.99 prot. 191/P/99, indirizzata al Presidente della Repubblica ed Altri, che comincia con "Le chiedo di bloccare il Decreto L. sul Riordino dei Ministeri..."

Se la lettera è di Sua iniziativa, ne ha pieno diritto; se è una iniziativa del Consiglio dell'Ordine R.G. del Veneto, ne ha pieno diritto; ma non mi pare che sia una risoluzione degli Iscritti, che sono quelli che contano di più.

Io, per fare un esempio, sono favorevole alla soppressione dei vigenti Ordini Professionali, come enti di diritto pubblico.

I Geologi, come tutti gli altri professionisti italiani, potrebbero sempre riunirsi in Associazioni di diritto privato, con propri Albi, Tariffari, ecc., come avviene in altri paesi dell'Unione Europea.

Con distinti saluti.

dott. geol. Mariano Arcaro

-

Caro Collega,

giova ricordare a seguito di questa tua nota di disappunto che l'iniziativa sottoscritta dall'intero Consiglio altro non è che un mero atto di condivisione di un'azione in primis attivata dal C.U.P. nazionale e poi supportata dai C.U.P. periferici e dagli Ordini e Collegi della periferia in essi rappresentati.

Per correttezza d'informazione gli Ordini e Collegi che a livello nazionale aderiscono ai singoli C.U.P. sono normalmente più di venti, rappresentando complessivamente gli interessi di due milioni di professionisti.

Questi sono i numeri con cui eventualmente ci dobbiamo confrontare, e il successo dell'iniziativa non significa arroccarsi sopra anacronistici corporativismi perché una riforma del sistema ordinistico è necessaria e auspicabile, ma questo non può avvenire attraverso l'abolizione dell'unico organo di controllo sul professionista e di garanzia delle prestazioni verso il committente.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Gino Borella

PUBBLICATA LA LEGGE REGIONALE SULLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giuliano Vendrame
Geologo
Dip. Ambiente, Regione del Veneto

Sul BUR della Regione Veneto n. 29 del 30.3.99 è stata pubblicata la L.R. n. 10 del 26.3.99 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale".

La storia della Valutazione d'Impatto Ambientale (successivamente definita VIA) ha origine con la Direttiva Comunitaria CEE/85/337 del 27 giugno 1985 che ha introdotto la necessità di predisporre la VIA per i progetti relativi ad una serie impianti, opere o interventi che, per natura, dimensione e ubicazione, possono produrre effetti negativi o comunque rilevanti sull'ecosistema.

La stessa direttiva impone l'obbligo per gli Stati membri di assoggettare alla VIA i progetti pubblici e privati di "importante impatto ambientale" indicati al suo allegato I, mentre rimette agli Stati membri la determinazione di criteri o soglie limite per i progetti elencati nell'allegato II.

La prima individuazione a livello nazionale delle opere sottoposte alla VIA è contenuta nel D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

Il D.P.R. 12 aprile 1996, approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura d'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla Direttiva Comunitaria sopraccitata CEE/85/337; sono pertanto individuati i progetti che comunque risultano assoggettati alla procedura di VIA e quelli che vi sono assoggettati nel caso ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

L'articolo 1 del D.P.R. impone, in particolare, che entro nove mesi le regioni provvedono a disciplinare per tali opere i contenuti e le procedure di VIA, in conformità agli indirizzi contenuti nel medesimo decreto presidenziale.

Sul BUR n. 29 del 30.3.99 è stata pubblicata la L.R. n. 10 del 26.3.99, attuativa della Direttiva 85\337\CEE e del D.P.R. 12 aprile 1996, che disciplina le procedure di V.I.A. con i seguenti obiettivi:

- individuare e valutare per ciascun progetto gli impatti diretti ed indiretti sull'ambiente inteso nella sua complessità;
- identificare le possibili alternative al progetto;
- indicare gli accorgimenti per mitigare gli impatti negativi;
- consentire il monitoraggio nel tempo per verificare il permanere nel tempo della compatibilità dell'opera con l'ambiente;
- garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA.

La L.R. fonda la verifica dell'assoggettabilità o meno del progetto alla procedura di VIA su due elementi di valutazione:

- la tipologia del progetto con particolare riferimento alle soglie dimensionali;
- le caratteristiche dell'area in cui esso è ubicato.

Ne deriva che la legge discrimina i progetti nel modo seguente:

- alcuni progetti ritenuti di particolare impatto (ed elencati in Allegato A1-A2-C1-C2) sono assoggettati alla VIA in qualunque parte del territorio regionale ricadano e sono perciò, di fatto, equiparati ai progetti di cui all'allegato A del D.P.R. 12 aprile 1996;
- la maggior parte dei progetti (ed elencati in Allegato B1-B2-C3) sono assoggettati a VIA qualora ricadano in aree sensibili, individuate nell'allegato D.

Una procedura preliminare di verifica sull'assoggettamento o meno del progetto alla procedura di VIA viene effettuata per quei progetti per i quali sussistano dubbi in ordine alla tipologia e alla soglia dimensionale e/o all'effettiva ubicazione.

Esiste poi una serie di interventi, descritti in Allegato C4, per cui il proponente richiede ugualmente la verifica di assoggettabilità all'autorità competente.

La legge prevede che le autorità competenti per la VIA siano:

- la Regione per i progetti di cui agli allegati A1, A2 e B1;
- le Province per i progetti di cui agli allegati B2 e C.

Al fine di consentire alle Province di attrezzarsi adeguatamente, la proposta prevede, da un lato, che la Regione supplisca le Province stesse fino al 2001 per i progetti dell'allegato B2, sottoposti a VIA fin da subito, e, dall'altro, rinvia al 2001 l'obbligo di sottoporre a VIA i progetti di cui all'allegato C.

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (L. 415/98)

Enrico Conchetto

In materia di Lavori Pubblici, alcuni cambiamenti sono stati introdotti dalla L. 415/98 che va a modificare e ad integrare la legge quadro 109/94. Merita di essere menzionato l'art. 17 della L. 109/94, il cui comma 12 viene così sostituito: "... Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia ...".

È evidente che in questo caso la P.A. potrà procedere all'affidamento diretto di incarichi a professionisti senza espletamento preventivo di alcuna gara fra più candidati, con l'unico impegno di dover "... verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.".

Per incarichi di progettazione il cui importo stimato sia di valore compreso fra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti, fino alla data di entrata in vigore del regolamento, potranno procedere all'affidamento sulla base dei soli curricula presentati dai progettisti, senza seguire criteri di selezione attinenti il prezzo più basso.

Se da un lato le disposizioni sopra riportate ottemperano agli obiettivi prefissi dall'art. 1 comma 1 della L. 109/94, secondo cui "... l'attività amministrativa in materia di opere pubbliche ... deve ... uniformarsi a criteri di efficienza ed efficacia, secondo procedure improntate a tempestività ...", d'altro canto non sembra che tali procedure possano garantire sufficiente "... trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza ...".

Il punto 14-quinquies del nuovo art. 17 apporta, invece, una importante novità per la categoria in quanto viene esplicitamente negata all'affidatario progettista la possibilità di subappaltare la relazione geologica. I risvolti favorevoli sono facilmente intuibili: la legge 415/98 prevedendo, infatti, che per ogni progetto sia redatta una **relazione geologica**, il cui professionista responsabile deve es-

sere individuato già in sede di presentazione dell'offerta, restituisce al geologo un ruolo strategico non più oggetto di prevaricazioni da parte di altri professionisti. I cambiamenti introdotti da questo articolo, peraltro, fanno perdere alla relazione geologica quel carattere di subordinazione che in precedenza veniva ad assumere rispetto al progetto globale.

È interessante, infine, osservare che l'aggiornamento, in materia di qualità del lavoro, dell'art. 8 della L. 109/94 stabilisce che "... i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità .... Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità ... sono sottoposti a certificazione ...".

DA VENEZIA E DINTORNI

Cesare Rizzetto

Non ho la pretesa che siano tutte novità quelle che sto per comunicarvi, spero comunque che, nell'insieme, queste notizie suscitino un maggior interesse per i problemi che affliggono Venezia e dintorni.

Alcune, fra l'altro, a mio avviso, dovrebbero solleticare la fantasia di qualche giovane collega alla ricerca di spazi professionali.

E cominciamo, allora!

Sono passati ormai cinque anni dacché alcuni di noi iniziarono a porre particolare attenzione al progetto estrattivo dell'Agip nell'Alto Adriatico. Ricordo con compiacimento, a questo proposito, l'unità dimostrata dalla nostra categoria che, assieme ad altri Ordini ed Associazioni, si schierò contro tale progetto. Finalmente, è di qualche giorno fa la notizia, la Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente ha respinto il progetto di coltivazione del Campo Chioggia, il più vicino a Chioggia e Venezia, ritenendo non accettabile la possibile subsidenza indotta ed inefficace la proposta di ripresurizzazione dei livelli mineralizzati.

Nel nr. 25 di "Veneto Geologi" ho commentato il parere negativo espresso dalla stessa Commissione VIA sul MoSe. Ma è di ieri (26 febbraio) il giudizio positivo dato, viceversa, sullo stesso argomento dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Il conflitto che covava fra Ministero dell'Ambiente e Ministero dei LL.PP. è ora sfociato in battaglia aperta. Sono curioso di vedere come andranno le cose nel Comitatone che si riunirà fra una decina di giorni e che dovrebbe essere presieduto dal Presidente del Consiglio cui spetterebbe il compito di dirimere tale conflitto.

Comunque, quanto è successo in questo secondo caso non mi tranquillizza affatto nei confronti dell'Agip.

Proprio in questi ultimi giorni sono venuto a conoscenza di due idee alternative al MoSe.

La prima, proposta da un ingegnere locale, ve la dò perché qualche risata serve per conciliarci con il mondo: essa prevede una diaframmatura verticale impermeabile di tutto il perimetro lagunare, fino ad una profondità di un centinaio di metri, seguita da iniezioni di acqua in falda per un sollevamento di tutta l'area. La seconda, non nuovissima per la verità in tutte le sue parti, ipotizza la divisione della laguna in due bacini mediante la costruzionedi un'arginatura lungo il partiacque lagunare e la messa in opera di porte vinciane alla bocca del Lido.

Il costo totale preventivato dovrebbe aggirarsi su appena 600 Md.

Non è dato sapere cosa ne pensino gli abitanti di Pellestrina e Chioggia.

Ma per i colleghi veneziani credo che la notizia più interessante sia quella che riguarda l'approvazione dell'Accordo di programma sulla Chimica a Porto Marghera.

L'obiettivo principale è quello di orientare l'evoluzione e lo sviluppo del settore chimico verso scenari ecosostenibili e, su questa strada, l'area di Porto Marghera diviene un caso pilota di "area ecologicamente attrezzata".

Ma per il raggiungimento dell'obiettivo non si può prescindere dalla conoscenza dello stato dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee; ecco, allora, l'allegato più interessante: il "Piano generale di indagine e monitoraggio dei suoli e delle falde dell'area di Porto Marghera" alla cui redazione, però, come al solito, non risulta abbia collaborato alcun geologo.

L'ultima notizia, non ancora ufficiale, riguarda la nomina, da parte della Presidenza del Consiglio, del Presidente della Regione e del Sindaco di Venezia quali Authrites, rispettivamente per il disinquinamento del bacino scolante e di

BRUSTOLÈ, FRANA IMMOBILE

Lo sostengono fior di geologi dopo lunga osservazione

«La frana del Brustolè non si tocca, né adesso, né in futuro. Chi pensa di installarvi una gigantesca cava, servendosi di diciture quali la ricomposizione ambientale o la sicurezza si sbaglia di grosso e non fa i conti con dati scientifici inoppugnabili, che dimostrano che la frana è ferma da più di 30 anni, che non si muove, a meno che non si vada apposta a provocare, con degli scavi, un crollo e un disastro, innestando ad arte un processo di escavazione, magari poi sovvenzionato dallo Stato.» Così parla Giulio Ceribella, presidente della Comunità montana Alto Astico e Posina e vicesindaco di Velo d'Astico, sulla trasformazione della frana del Brustolè in cava.

Un'idea fissa, quella di Ceribella contro "le mire dei cavatori", nella fattispecie la Società "Inerti Valdastico" di Padova e la "Ra Ricomposizioni Ambientali" di Vicenza, entrambe titolari di progetti di escavazione sul versante franoso del Brustolè. Un'idea fissa, quella dell'ing. Ceribella, che ora è divenuta certezza, per l'avallo di dati scientifici inoppugnabili, illustrati in un convegno a Schio, su invito di Italia Nostra e Comunità montana dal prof. Giulio Cesare Carloni, ordinario all'Università di Bologna di Geologia applicata all'ingegneria per l'ambiente e il territorio e incaricato dallo stesso Ceribella di studiare la frana e di misurarne i possibili movimenti.

«Questa - ha detto l'esimio geologo - non è una frana nuova. È una paleofrana, cioè antica, storica, che risale al periodo post glaciale. È una frana studiata e conosciuta, che sia nel 1882 che nel 1966 si movimentò, scivolando verso il basso, per l'erosione del suo piede da parte del Posina. Il rischio frana è prevedibile: non per niente negli anni successivi sono state costruite delle arginature e predisposti dei pozzi piezometrici, per controllare il grado di rammollimento del tappeto di argille gessifere su cui poggiano i detriti. La campagna di misure effettuata in questo ultimo biennio ci dice che la frana non si muove, perché ha ritrovato un suo

La tutela del paesaggio «riserva» per i geologi

La discussione sulla riforma degli ordini professionali coinvolge valori, profili ed elementi riguardanti la definizione e lo svolgimento di funzioni pubbliche. In effetti, attinge a valori costituzionali l'esigenza di mantenere e rafforzare quegli ordini professionali che – oltre a coordinare e a controllare le attività professionali dei loro iscritti – provvedono attraverso la propria attività regolativa allo svolgimento di funzioni pubbliche, intese come azioni e atti puntuali volti al raggiungimento di obiettivi generali non astratti.

Queste funzioni non possono che essere riconosciute a quelle professioni che il legislatore ha voluto espressamente regolamentate e controllate non solo nei percorsi formativi e culturali mediante corsi di studio riconosciuti e finalizzati, ma anche nell'esercizio medesimo delle attività professionali, con la costituzione del relativo ordinamento professionale, al fine di tutelate la fede e gli interessi pubblici.

Da quanto detto scaturiscono due considerazioni. La prima riguarda l'impossibilità di ottenere un riconoscimento ordinamentale per tutte quelle attività non sorrette da specifici processi di formazione, ovvero completamente assorbite da preesistenti e riconosciuti ordinamenti professionali e perciò prive in assoluto di originalità e autonomia culturale e professionale.

Le seconda riferisce, invece, alla diffusa presenza nella nostra Carta costituzionale di altri diritti, oltre al diritto alla «difesa giudiziaria» e alla «salute», rispettivamente attribuiti ad avvocati e medici.

È ormai consolidata nell'ordinamento la qualificazione come funzioni pubbliche degli atti e delle attività ricadenti nei seguenti settori, comparti o materie:
- assetto e uso del territorio;
- tutela del paesaggio;
- difesa del suolo;
- tutela dell'ambiente naturale.

Questi diversi comparti funzionali hanno avuto, nell'ultimo decennio, una sistemazione ordinamentale di primo livello, ossia in stretta correlazione con valori, programmi e compiti costituzionali e istituzionali. Queste sistemazioni hanno ovviamente incidenza profonda su tecniche e scelte progettuali riguardanti sia le edificazioni, sia le attività tecnico-economiche (attività mineraria, risorse idriche, insediamenti industriali).

Le sistemazioni legislative e pianificatorie non derivano da un mero ragionamento giuridico, ma traggono fondamento da alcune norme della vigente Costituzione.

In quest'ultima, infatti, si reperiscono facilmente e sinteticamente i principi seguenti:

a) è sancito (art. 9) che «la Repubblica tutela il paesaggio»: quest'ultimo inteso secondo costante ed evoluta interpretazione della Corte costituzionale come «forma del Paese», che costituisce una qualificazione di contenuto geomorfologico, che va oltre il profilo estetico-paesistico;

b) è stabilito (art. 44) il fine di provvedere al «razionale sfruttamento del suolo».

Su questa base sono imposti:

– gli «obblighi e vincoli alla proprietà terriera»;

– la «bonifica delle terre»;

– la «ricostituzione delle unità produttive»;

c) è previsto (art. 44, comma 2) che la legge dedichi provvedimenti a contenuto normativo, organizzativo e funzionale «a favore delle zone montane», in quanto esse costituiscono caratterizzazione prevalente del territorio e del suolo: gli elementi di fragilità e complessità geostrutturale rappresentano la causa predisponente degli inarrestabili processi geomorfologico-evolutivi, prodromici dei dissesti idrogeologici;

d) è imposta (art. 117) l'individuazione dell'«interesse nazionale» come riferimento necessario e controllato per la disciplina e lo svolgimento di attività nelle seguenti materie:
- urbanistica;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- agricoltura e foreste;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le maturazioni dell'ordinamento legislativo, le proiezioni funzionali, i principi costituzionali esigono una forte, controllata e specifica applicazione professionale non solo dei geologi, donde il rilevante ruolo istituzionale, regolativo e disciplinare dell'«Ordine» di settore, ma di tutte le professioni tecniche qualificate, concorrenti, a diverso titolo, nelle attività complesse di tutela e di sicurezza ambientale, funzioni essenziali per una migliore qualità della vita dell'uomo.

Pietro De Paola
Presidente del Consiglio Nazionale Geologi

---

cont. "**Brustolè, frana immobile**"

assestamento naturale».

Cosa provocherebbe allora l'apertura di una cava in un corpo franoso di 60 milioni di metri cubi? Per rispondere a questa domanda il prof. Carloni, durante il convegno di Schio, ha usato una metafora. «Sarebbe come - ha detto - se si obbligasse un paziente, che ha subito un intervento, a correre, invece che a seguire un programma di attente cure... Il rischio frana non si risolve con una cava, che anzi sarebbe una follia, un rimedio peggiore del male, dato che romperebbe un equilibrio ritrovato, provocando un disastro simile a quello del Vajont».

E allora, cosa si propongono in realtà i progetti di ricomposizione ambientale presentati? «Nel sottofondo di queste vicende - ha affermato il geologo - c'è uno scenario speculativo: quello del riempimento di materiali inerti per l'edilizia, che però non vanno certamente cercati nei corpi di frana... Se si va su quella frana, si va per controlarla. Bisogna disciplinare le acque del torrente, perché quello è il rischio maggiore. E poi continuare il monitoraggio. Cava e frana non possono coesistere, mai».

(Giovanni M. Filosofo, da "*Il Giornale di Vicenza*", 22 maggio 1999)

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: dalla macchina all'uomo

Francesco Nube
chimico
Enrico Conchetto
geologo

In quest'ultimo decennio nel mondo del lavoro si sono venute a creare nuove opportunità professionali che ormai devono far parte del bagaglio culturale di ogni "professionista" sia che esso operi alle dipendenze di un datore di lavoro sia che si confronti in prima persona con il mercato.

Il nostro paese, all'inizio degli anni cinquanta, è stato caratterizzato da un forte sviluppo industriale e da una conseguente accresciuta sensibilità sulle tematiche legate alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.

Precedentemente a tale periodo, la tutela del lavoratore nell'espletamento delle sue mansioni era assicurata da due articoli della Costituzione (artt. 32 e 41) e da alcuni paragrafi del Codice Civile e Penale (art. 2187 C.C. e artt. 451 e 437 C.P.).

Un balzo in avanti è stato fatto nel biennio '55-'56 con la promulgazione di una serie di decreti, tuttora in vigore, fra cui vanno citati, per la loro importanza, il DPR 547/55 "Norme generali per la protezione degli infortuni sul lavoro, il DPR 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro" e il DPR 164/65 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro delle costruzioni e nelle operazioni di manutenzione".

Sono seguiti nel tempo innumerevoli disposizioni legislative che hanno di volta in volta regolamentato settori particolari come quello della prevenzione incendi, delle malattie professionali ed infortuni, della tutela di lavoratori deboli, dell'impiantistica e delle norme tecniche specifiche, istituendo di fatto un eterogeneo e composito impianto legislativo.

Per quanto complesso e articolato, tale corpo legislativo rappresenta ancora oggi un riferimento tecnico nel settore della salute nei luoghi di lavoro e prevenzione infortuni.

Fino a quel momento l'attenzione del legislatore era riposta fondamentalmente su due aspetti:

- la **sicurezza oggettiva**, cioè la sicurezza della macchina, dell'attrezzatura e del luogo di lavoro che dovevano possedere delle caratteristiche intrinseche di sicurezza (organi in movimento segregati, comandi di consenso, rivelatori di presenze, utensile protetto, aperture difese, ecc.);
- la **posizione passiva** o di attesa delle figure coinvolte (datore di lavoro e lavoratore) attori non protagonisti nella gestione della prevenzione infortuni.

Negli ultimi anni sempre maggiore è stato il prezzo che il mondo del lavoro ha pagato per l'inadeguatezza di tale apparato legislativo, necessario ma non più sufficiente a garantire la salute e la sicurezza delle figure operanti all'interno di una organizzazione aziendale.

Alle soglie degli anni novanta i tempi erano perciò maturi per un profondo rinnovamento del settore sicurezza. Il passo fondamentale è stato compiuto con la promulgazione del D.Lgs. 626/94 (modificato parzialmente due anni dopo con il D.Lgs. 242/96) che ha recepito una serie di Direttive del Consiglio delle Comunità Europee e che adegua il livello della tutela dei lavoratori agli standard dei paesi più avanzati.

Le novità di questo decreto sono l'individuazione di figure e organismi i cui compiti specifici sono finalizzati alla valutazione dei rischi e all'attuazione di misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La chiave di lettura del D.Lgs. 626/94 e la sua filosofia di recepimento è incentrata su due fondamentali aspetti. Il primo è la logica **partecipativa** della gestione della sicurezza, ottenuta ponendo al centro degli interventi un'intera organizzazione che tuteli la salute in azienda e contemporaneamente responsabilizzi tutti gli attori facenti parte di tale struttura (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori).

La macchina adesso non è più l'unico destinatario dell'azione preventiva e protettiva in materia di sicurezza ma diventa parte di tale intervento. La sicurezza è ora, infatti, la complessa risultante dell'interazione di tre fattori: l'uomo, il mezzo meccanico impiegato e l'ambiente circostante. Si comprende perciò che, se da un lato si devono curare i dispositivi di sicurezza, dall'altro, si deve agire sulla formazione, l'addestramento e l'istruzione al lavoro in sicurezza degli addetti, per arrivare, quindi, a provvedere anche all'ambiente di lavoro.

Il secondo è la filosofia preventiva che pervade il decreto e che stimola ad affrontare in maniera diversa l'argomento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutti i membri dell'organizzazione aziendale sono, adesso, chiamati con forza a fornire il loro contributo all'attuazione e controllo del sistema sicurezza soprattutto in fase di definizione e pianificazione preventiva.

Tale attività ha un costo in termini di impegno di risorse umane e professionali ma è l'unica strada percorribile per conseguire buone performances nel medio - lungo periodo (abbassamento degli indici di frequenza degli infortuni, diminuzione dei premi assicurativi, ecc.).

Sulla base di questi presupposti, è chiaro che ora il compito dell'intero mondo produttivo è quello di agire in modo che la nuova filosofia di prevenzione entri a far parte del vivere quotidiano di tutti noi.

in Ricordo

Il 30 maggio 1999 è venuto a mancare il collega

Dott. Geol. ERMANNO CALLEGARI

Si era laureato all'Università di Padova e aveva iniziato l'attività di geologo applicato in vari cantieri fino all'assunzione, in qualità di geologo, nell'appena istituito Ente Regionale del Veneto. Ha contribuito, così, all'avvio e allo sviluppo dell'attività geologica della sua Regione, occupandosi particolarmente di aspetti ambientali nella Commissione Tecnica Regionale Ambiente e divenendo dirigente del Servizio Idrogeologia, acque minerali e termali.
Alla moglie Elisa e alle figlie l'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto esprime sentimenti di partecipazione al dolore per la grave perdita.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il CONSIGLIO REGIONALE DEI GEOLOGI DEL VENETO
riunito il 22 luglio 1999

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, contenente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

considerata la necessità di prevedere le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

con delibera n° 56/99 approva il seguente regolamento in attuazione dell'art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Sono fatti salvi i diritti di libero accesso dei Consiglieri del Consiglio Regionale dei Geologi Regione del Veneto in carica, compatibilmente con quanto dispone la L. 31 dicembre 1996, n.675 in materia di c.d. "Privacy".

2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del Presidente del Consiglio Regionale dei Geologi del Veneto con riferimento agli atti del procedimento anche durante il corso dello stesso.

3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione sul Notiziario del Consiglio Regionale Geologi del Veneto o con il deposito ovvero con altre forme di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.

Art. 2
Documento amministrativo

1. Ai fini del presente regolamento è considerato documento amministrativo la rappresentazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, del contenuto di atti, perfetti ed efficaci, formati dal Consiglio Regionale dei Geologi del Veneto.

2. Salvo quanto disposto dal presente regolamento in materia di documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessati indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241, il diritto di accesso si esplica altresì riguardo ai documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e detenuti dal Consiglio Regionale dei Geologi del Veneto.

Art. 3
Misure organizzative

1. L'Ufficio di Segreteria del Consiglio Regionale dei Geologi del Veneto ha il compito di fornire informazioni agli interessati sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

2. Presso l'Ufficio di Segreteria è istituito un archivio delle istanze di accesso, contenente i dati cognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di accesso i quali sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso.

Art. 4
Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta anche verbale. La richiesta trova accoglimento immediato qualora il documento rispetto al quale si esercita il diritto d'accesso è reso disponibile per effetto di qualsiasi forma di pubblicità e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi e sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite.

2. La richiesta informale viene rivolta all'Ufficio di Segreteria. Devono esser comunque indicati a cura del richiedente gli elementi di cui ai comma 3 e 4 dell'art.5.

3. La richiesta esaminata immediatamente e senza formalità è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. L'esame del documento deve aver luogo secondo i commi 5,6 e 7 dell'art. 7.

Art. 5
Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazione e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2. Il diritto di accesso si esercita in via informale, con motivata richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale dei Geologi del Veneto e redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

3. Nella richiesta l'interessato deve indicare gli estremi del documento al quale intende accedere o gli elementi che ne consentano l'individuazione.

4. L'interessato deve inoltre specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità o, se necessario, attestare nei modi di legge i propri poteri rappresentativi.

5. L'Ufficio di Segreteria rilascia ricevuta dell'istanza di accesso presentata, mediante fotocopia dell'istanza già protocollata.

6. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di trenta giorni a norma dell'art.25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, decorrenti dalla data di presentazione apposta sulla richiesta a cura dell'Ufficio di Segreteria.

7. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il Presidente, entro dieci giorni, ne dà comunicazione, secondo il modello di cui all'allegato C al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione. Il termine del procedimento decorre dalla data di presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 6
Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Consiglio Regionale, ovvero su designazione di questi, altri componenti il Consiglio Regionale ovvero un dipendente competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

Art.7

Accoglimento della richiesta di accesso formale e modalità di accesso

1. L'accoglimento della domanda di accesso formale è adottata mediante apposito atto redatto nella forma di cui al modella allegato B ed emanato dal responsabile del procedimento di accesso di cui all'art.6.

2. L'atto di accoglimento deve contenere l'indicazione del designato presso cui rivolgersi ed un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia.

3. Il designato dal Presidente provvede all'esibizione del documento o al rilascio della copia entro trenta giorni dalla data di accoglimento.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento purché non compresi nella categoria di quelli esclusi dal diritto di accesso.

5. L'esame dei documenti avviene nelle ore d'ufficio alla presenza di personale addetto.

6. L'Interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto di asportare i documenti dal luogo presso cui sono stati dati in visione, trascrivere segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

7. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio della copia dei documenti richiesti è subordinato al pagamento dell'importo fisso di L.500 (cinquecento) a fotocopia. Su richiesta dell'interessato la copia può essere autenticata.

8. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui espressamente incaricata, con eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità che devono poi essere registrate in calce alla richiesta.

Art. 8

Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, agli enti, alle amministrazioni, alle associazioni ed ai comitati di interessi pubblici o diffusi.

Art. 9

Non accoglimento della richiesta di accesso

1. La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere limitata, differita ovvero rifiutata dal Presidente o dal suo designato mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla circostanza di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. I provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento della richiesta di accesso sono redatti rispettivamente secondo i modelli si cui agli allegati C (ferme modalità dell'art.5 c. 7) e D.

3. La richiesta si intende rigettata quando sono trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza alcuna pronuncia da parte dell'amministrazione dell'Ente.

4. Il differimento dell'accesso è disposto dal Presidente o dal suo designato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art.24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza all'amministrazione nella fase preparativa dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

5. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne modifica la durata.

6. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto dell'accesso è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, reclamo al Presidente del Consiglio Nazionale che decide entro trenta giorni dalla comunicazione del reclamo. In mancanza del pronunciamento nel termine indicato, il reclamo s'intende rigettato.

7. È fatto salvo in ogni caso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale di cui art.35 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 10

Categoria di atti sottratti al diritto di accesso

1. Fermo quanto previsto dall'art.24, comma 6, della legge 24. 11.1990 e dall'art. 8, comma 5 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sono altresì escluse dall'accesso le note interne d'ufficio e i documenti relativi di rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che a essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio.

Sono altresì esclusi dall'accesso:

a) documenti relativi alla carriera ed alla vita privata dei dipendenti; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) documenti relativi a procedure concorsuali, ad eccezione degli atti, o delle parti di essi, che riguardano l'istante, dei giudizi sintetici attribuiti ai candidati, ovvero degli atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità; l'accesso è in ogni caso differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti;

c) libri contabili:

d) documenti relativi all'operato di Commissioni e Gruppi di studio che non vengono acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;

e) ogni altro documento comunque in possesso dell'amministrazione, riguardante la vita privata, la riservatezza delle persone fisiche nonché delle persone giuridiche, gruppi, imperi ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, professionali, sanitari, finanziari e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

f) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento da parte degli iscritti all'Albo e dei dipendenti di attività professionali o di altre attività per le quali sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;

g) in ogni altra ipotesi in cui l'ordinamento vigente limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

2. In ogni caso non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

NORME FINALI

Art. 11
Richieste di accesso di portatori di interesse pubblici e diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati di interessi pubblici o diffusi.

Art. 12
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per i casi non previsti nel presente regolamento, così come tutte le procedure non disciplinate, troveranno applicazione le norme al momento vigenti per le amministrazioni statali.

Art. 13
Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Regionale dei Geologi del Veneto verifica le risultanze dell'attuazione del presente regolamento ed apporta le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 14
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul notiziario " Veneto Geologi".

2. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, il presente regolamento viene inviato al C.N.G. per la successiva trasmissione al Competente Ministro di Grazia e Giustizia.

ALLEGATO A

Al Consiglio Regionale dei Geologi del Veneto
Via G.Diziani 4/a
30174 MESTRE VENEZIA

OGGETTO: **Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e D.P.R.352/92).**

Il sottoscritto ...
nato ...
residente in ...
via ...

nella sua qualità di (1) ...
munito di documento di identificazione (tipo) ...
n. ...
rilasciato da ...
il ...

CHIEDE
- di prendere in esame
- di prendere in esame, con rilascio di copia
- di prendere in esame, con rilascio di copia autentica
- i sottoindicati documenti amministrativi:
...
per i seguenti motivi (2) ...

Allega l'unita documentazione, debitamente autenticata, atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accessi di cui agli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 2990, n.241.

Data,

FIRMA

1. Specificare i poteri rappresentativi
2. Specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta

ALLEGATO B

Al richiedente ...

OGGETTO: **Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi** (legge 241/90 e D.P.R.352/92)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata in data ..., Le comunico con la presente che la richiesta è stata ACCOLTA.

Per esercitare il diritto di accesso Ella potrà rivolgersi presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Regionale dei Geologi del Veneto, Via G.Diziani 4/A - Mestre-Venezia nei giorni ... , nelle ore ..., a far tempo da … .

Ella potrà prendere appunti o trascrivere tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarne in qualsiasi modo la natura o il contenuto, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi si trovano.

Non è consentito diffondere o utilizzare le informazioni ottenute ai fini commerciali.

Distinti saluti.

Mestre-Venezia, ...
IL PRESIDENTE

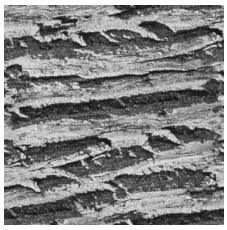

ALLEGATO C

Al richiedente ...

Oggetto: **NON accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi** (legge 241/90 e D.P.R. 352/92)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata in data ..., Le comunico con la presente che questo Consiglio Regionale NON ACCOGLIE la richiesta stessa per i seguenti motivi:

. . .

Contro la presente decisione Ella può presentare reclamo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ovvero può presentare ricorso al T.A.R. del Veneto entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti

Mestre-Venezia, ...
IL PRESIDENTE

ALLEGATO D

Al richiedente ...

OGGETTO: **Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi** (legge 241/90 e D.P.R. 352/92)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata in data ..., Le comunico con la presente che viene differito da questo Consiglio Regionale l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla richiesta stessa per i seguenti motivi: ...

Il differimento del diritto di accesso si estende fino al ...

Contro la presente decisione Ella può presentare reclamo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ovvero può presentare ricorso al T.A.R. del Veneto entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art.25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Distinti saluti

Mestre-Venezia, ...
IL PRESIDENTE

Terzo Convegno nazionale sulla "Protezione e gestione delle acque sotterranee per il terzo millennio" Parma 13/15 ottobre 1999

Giuliano Vendrame

Si è tenuto dal 13 al 15 ottobre 1999 a Parma il "3° Convegno Nazionale sulla protezione e gestione delle acque sotterranee per il III millennio".

Al di là di alcune pecche organizzative il convegno ha comunque rappresentato un'occasione per rifare il punto sull'evoluzione tecnico-legislativa per la tutela e lo sfruttamento delle acque di falda analogamente a quanto già avvenuto nei precedenti convegni svoltisi nel 1990 e 1995.

Nel caso specifico la novità legislativa più rilevante è sicuramente rappresentata dall'emanazione del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 che contiene il recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e che rappresenta il complessivo riordino di tutte le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Parecchi interventi nel corso del convegno hanno approfondito i tematismi legati agli obiettivi del D.Lgs ed agli strumenti previsti per ottenerli, con particolare riferimento agli aspetti legati a:

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento
- risanamento dei corpi idrici inquinati
- protezione delle acque destinate ad usi specifici
- corretta gestione quali-quantitativa delle risorse idriche, specialmente di quelle potabili
- individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili
- individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Il convegno è stato suddiviso in 4 sessioni così individuate:

rischio di inquinamento

bonifica delle aree contaminate

standardizzazione delle reti di monitoraggio

risorse idriche alternative e sostitutive

nel corso delle quali sono state illustrate alcune delle relazioni più interessanti tra le 120 contenute negli Atti.

La prima sezione è stata dedicata in particolare alla descrizione delle metodologie maggiormente adottate per la valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, quali DRASTIC e SINTACS, ed alla loro applicabilità in contesti reali a varie scale.

I vari risultati riportati hanno confermato l'importanza ormai assunta da tali studi quali strumenti di base per la pianificazione territoriale, con particolare riferimento alla definizione delle aree di salvaguardia dei punti di captazione ad uso potabile.

La seconda sessione ha affrontato la descrizione delle procedure d'intervento attualmente più utilizzate in caso di inquinamento potenziale o reale delle acque sotterranee; pertanto in funzione della sorgente inquinante, della natura chimico-fisica dell'inquinante, delle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo sono stati descritti alcuni interventi finalizzati sia alla definizione del rischio, sia all'individuazione delle operazioni da porre in atto per mettere in sicurezza e\o bonificare il sito. Particolare rilevanza è stata attribuita agli aspetti "informatici" degli studi, ed in particolare alle modalità di archiviazione ed elaborazione dei dati, alla loro georeferenziazione all'interno di SIT, all'implementazione di modelli matematici di flusso e di trasporto degli inquinanti in grado di fornire prioritariamente valutazioni quantitative sul deflusso della falda e sulla distribuzione degli inquinanti nella stessa e quindi di simulare l'efficacia dei sistemi di messa in sicurezza e\o bonifica progettati.

La terza, corposa sezione è stata dedicata alla "Standardizzazione delle reti di monitoraggio", che ha rappresentato l'occasione per evidenziare un'altra delle novità istituzionali: il ruolo emergente delle Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA) cui è affidato il compito di riorganizzare il controllo ambientale ed in particolare la realizzazione di un idoneo monitoraggio quali-quantitativo ambientale. Ovviamente, visto il tematismo chiave del convegno, gli interventi sono stati mirati a descrivere e ad individuare l'importanza di reti di monitoraggio delle caratteristiche quali-quantitative delle acque sotterranee adeguatamente progettate e gestite sia per verificare l'efficacia degli interventi previsti dai vari strumenti di pianificazione territoriale, sia per segnalare il verificarsi di episodi di alterazione delle acque in tempi utili per procedere con interventi di bonifica. L'indice è stato in particolare puntato sulla necessità di determinare la standardizzazione dei criteri per la progettazione, realizzazione, gestione , elaborazione e trasferimento dei dati quali-quantitativi, evidenziando come le diverse metodologie attualmente utilizzate producono dati difficilmente correlabili e quindi scarsamente significativi.

La quarta sessione, infine, ha sottolineato la necessità che la gestione degli acquiferi sia improntata ad un forte rispetto dei valori ambientali e tenga conto qualititivamente e quantitativamente delle interferenze con i sistemi al contorno.

Da qui l'importanza di accurati studi di bilancio ancora una volta come strumenti di base negli studi di programmazione territoriale sia per individuare le reali potenzialità degli acquiferi utilizzati sia, sulla base delle caratteristiche quali-quantitative, per riservarne o limitarne l'uso a scopi potabili o comunque prioritari.

Commissione Consultiva della Provincia di Verona

Programma degli incontri della Commissione Consultiva Provinciale di Verona per l'anno 2000. Con la presente portiamo a conoscenza dei colleghi geologi della Provincia di Verona il calendario delle riunioni della Commissione Consultiva Provinciale.

- Mercoledì 26 Gennaio 2000
- Mercoledì 15 Marzo 2000
- Mercoledì 19 Aprile 2000
- Mercoledì 31 Maggio 2000
- Mercoledì 12 Luglio 2000
- Mercoledì 13 Settembre 2000
- Mercoledì 25 Ottobre 2000
- Mercoledì 29 Novembre 2000

Gli iscritti interessati a partecipare alle riunioni sono pregati contattare, nella settimana precedente l'incontro, i responsabili della Commissione, per confermare la partecipazione ed essere informati sull'ordine del giorno degli incontri. Responsabili:

- Dott. Geol. Pier Silvio Compri
  tel. 045 630 2114 Coordinatore
- Dott. Geol. Paolo Chioatto
  tel. 045 840 0347 Segretario

AGGIORNAMENTO DELLA BIBLIOTECA DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DEL VENETO

C - 16 AA.VV. - *1° European Congress on Regional Geological Cartography and Information Systems*. Reg. E. Romagna. Bologna, 1994.

C - 17 AA.VV. - *Geologia delle grandi aree urbane. Progetto strategico C.N.R. Reg. Emilia Romagna*, C.N.R.. Bologna, 1997.

C - 18 AA.VV. - *IX Congresso Nazionale dei Geologi. Dalla ricerca alle applicazioni. Risorse e sviluppo, prospettive per il XXI secolo. Le risposte delle Scienze della Terra*. Roma, 1997.

C - 19 AA.VV. - *Siti contaminati: riqualificazione ambientale e sviluppo della Zona Industriale di Venezia Porto Marghera*. Comune di Venezia, Reg. Veneto, Prov. Venezia, Min. Amb.. Venezia, 1999.

C - 20 A/B AA.VV. - *La prevenzione delle catastrofi idrogeologiche: il contributo della ricerca scientifica*. C.N.R., G.N.D.C.I., I.R.P.I.. Alba, 1996.

G - 48 **Gatto G.** - *Le sabbie silicee del Veneto*. C.N.R. - I.G.A.. Torino, 1981.

G - 49 AA.VV. - *Correlazioni litostratigrafiche ed idrostrutturali nel complesso alluvionale della bassa valle del F. Agno-Guà e nell'antistante pianura vicentina (M.ti Lessini Orientali - Vicenza)*. Estr. Boll. del Serv. Geol. d'Italia. Roma, 1993.

G - 50 AA.VV. - *Caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche e dissesti. Il bacino attrezzato del torrente Cordòn*. Centro Sperim. Valanghe e Dif. Idrogeol. Reg. Veneto. C.N.R. - I.G.A. e I.S.D.G.M.

G - 51 AA.VV. - *Rete di livellazione per il controllo altimetrico dei movimenti crostali nel medio Friuli*. C.N.R. - I.S.D.G.M.. Venezia, 1989.

G - 52 **Gatto G.** - *Individuazione di una faglia col metodo sismico a rifrazione a piccola profondità*. C.N.R. - I.G.A.. Padova, 1984

G - 53 AA.VV. - *L'evento alluvionale del 21-23 maggio 1983 in Val Venosta (Alto Adige)*. C.N.R. - I.R.P.I.B.P. Torino, C.N.R. - I.G.A. Padova. Bressanone, 1984.

G - 54 AA.VV. - *Influenza dei fattori geologici e geologico-tecnici sulle condizioni di dissesto del versante sinistro della media Val Pesarina (Carnia)*. Mem. Sc. Geol.. Padova, 1982.

G - 55 **Friz C., Gatto G.** - *Rapporto tra ambiente geologico e rischio sismico in Val di Resia (Friuli). Terremoto del 6 maggio 197*6. C.N.R. - I.G.A. Padova. Trento, 1979.

G - 56 **Gatto G.** - *L'apparato morenico del Latemar ed i suoi laghi di origine glaciale*. C.N.R. - I.G.A. Padova. Trento, 1980.

G - 57 AA.VV. - *Aspetti fisiografico-pluviometrici e processi erosivi in alveo del bacino del Cordevole (Belluno)*. C.N.R. - I.G.A. Padova. Trento, 1984.

G - 58 **Cortellazzo G., Favaretti M.** - *Progressi nelle prove in posto: i recenti metodi di indagine e loro interpretazione*. Univ. Padova, Fac. Ingegneria, Ist. Costr. Maritt. e Geotecnica. Padova, 1994.

G - 59 **Favaretti M., Moraci N.** - *I cedimenti delle fondazioni superficiali: metodi di calcolo e criteri di accettabilità*. O.R.G. Mestre, 1997.

G - 60 **Favaretti M., Moraci N.** - *La capacità portante delle fondazioni superficiali*. Ordine Regionale dei Geologi. Mestre, 1997.

G - 61 AA.VV. - *Geologia della zona tra Otranto e S. Cesarea Terme (Prov. di Lecce)*. Estr. Mem. Museo Civico Storia Nat.. Verona,1966.

G - 62 AA.VV. - *Movimenti Neotettonici nel Veneto Orientale*. C.N.R. - G.N.D.C.I., Univ. Modena - Oss. Geofisico. Venezia, 1989.

G - 63 AA.VV. - *Cartografia e monitoraggio dei movimenti franosi*. C.N.R. - G.N.D.C.I.. Bologna, 1998.

G - 64 **Mozzi G.** - *Accumuli da risedimentazione Paleocenici nell'Alta Valle del Chiampo (Lessini Orientali)*. Estr. Mem. Acc. Patavina di SS.LL.AA.. Padova, 1965.

G - 65A/B AA.VV. - *Movimenti tettonici da livellazioni di precisione Cortina - Venezia.* Atti Conv. Gruppo Naz. Geof. Terra Solida. Roma, 1987.

G - 66A/B AA.VV. - *Evoluzione altimetrica di caposaldi di livellazione nel territorio veneziano*. Bollettino di Geod. e Sc. Affini, 1992.

G - 67 **Ricceri G., Butterfield R.** - *An analysis of compressibility data from a deep borehole in Venice*. London, 1974.

G - 68 AA.VV. - *Movimenti Recenti nell'Italia Nord-Orientale da ripetizioni di livellazioni di precisione (1952 - 1985)*. C.N.R. - G.N.D.C.I., Univ. Modena - Oss. Geofisico.

I - 03A/B AA.VV. - *Hidrogeological features of the "Sette Comuni" karsic plateau in the Veneto region (North Italy)*. C.N.R. - I.S.D.G.M., Ist. Geol. Univ. Padova, Ist. Geol. Appl. Univ. Urbino. Venezia, 1989.

I - 76 AA.VV. - *Difesa degli acquiferi dell'Alta Pianura Veneta: bassa valle dei Fiumi Chiampo e Agno-Guà. Reti di controllo dei parametri idrogeologici e chimici e informazioni litostratigrafiche*. C.N.R. - I.S.D.G.M., G.N.D.C.I., Reg. Veneto, Dip. Geol. Univ. di Padova, Prov. Vicenza. Venezia, 1997.

I - 77 AA.VV. - *Effetti negativi determinati dall'intrusione salina negli acquiferi artesiani sottostanti i litorali veneziani*. C.N.R. - I.S.D. G.M., G.N.D.C.I., A.R.P.A.V.. Venezia, 1998.

I - 78 AA.VV. - *Il bilancio idrogeologico del Rio Missiaga*. Quaderni di Idronomia Montana. 1986.

I - 79 AA.VV. - *Recarga artificial de los acuiferos subterraneos en llanuras aluvionales. Estudio de factibilidad y pruebas experimentales sobre una instalacion piloto*. C.N.R. - I.S.D.G.M., Univ. Naz. La Plata Fac. Ingegneria. Cile, Santiago, 1994.

I - 80 AA.VV. - *Mediciòn de la velocidad local del agua subterranea: algunos resultados experimentales de laboratorio*. C.N.R. - I.S.D. G.M., Univ. Naz. La Plata Fac. Ingegneria. Mexico, San Luis Potosi, 1996.

I - 81 AA.VV. - *Prevención de la contaminación del sistema hídrico subterráneo en el Véneto (Noreste de Italia)*. C.N.R. - I.S.D.G.M., Univ. Naz. La Plata Fac. Ingegneria Dip. di Idraulica, U.S.S.L. n. 3, Reg. Veneto. Uruguay, Montevideo, 1998.

I - 82 AA.VV. - *Rapporto programmatico sulla possibilità di impiego a scopo energetico delle acque termali euganeo-beriche attualmente non utilizzate*. C.N.R. - I.G.A. e I.T.F.. Padova, 1980.

I - 83 AA.VV. - *Risorse idriche sotterranee di un bacino campione in ambiente dolomitico (Bacino del T. Missiaga - Belluno)*. Mem. Sc. Geol.. Padova, 1983.

I - 84 AA.VV. - *Primi risultati dell'indagine sperimentale sullo stato di inquinamento della falda freatica nell'Alta Pianura Veneta compresa tra Bassano del Grappa e Cittadella*. Estr. Mem. Descritt. Carta Geologica d'Italia. Roma, 1992.

I - 85 AA.VV. - *Rete idrometrografica per il controllo delle pressioni di strato degli acquiferi sotterranei di Venezia e del suo entroterra*. C.N.R. - I.S.D.G.M., G.N.D.C.I.. Venezia, 1988.

I - 86A/B AA.VV. - *Ground elevation of Venice and its evolution.* C.N.R. - I.S.D.G.M., G.N.D. C.I.. Venezia, 1990.

I - 87 AA.VV. - *Intercomparison of different tracers in the evaluation of dinamics in heterogeneous porous aquifers*. Univ. Ancona, Univ. Pavia, C.N.R. - I.S.D.G.M.. Vienna, 1996.

I - 88 AA.VV. - *Lo sfruttamento degli acquiferi artesiani di Venezia e i suoi riflessi sulla situazione altimetrica del suolo*. C.N.R. - I.S.D. G.M., Serv. Idrogr. e Mareogr.. Venezia, 1994.

I - 89 AA.VV. - *Note interpretative preliminari sulle cause della subsidenza in atto a Ravenna*. Comune di Ravenna, C.N.R. - Venezia. Ravenna, 1973.

I - 90 **Mozzi G.** - *Studio delle subsidenza nel Veneto e nel Ravennate*. Estr. Geol. Appl. e Idrogeol.. Bari, 1983.

N - 05 **Casarin R., Franco M.** - *Smaltimento dei Rifiuti. Normativa dello Stato e della Regione Veneto aggiornata ad aprile 1989*. Reg. Veneto. Venezia, 1989.

T - 64 AA.VV. - *Lo Studio di Impatto Ambientale. Quaderno di indirizzi per la compilazione del S.I.A.* Centro Reg. di Studi Urb. Veneto. Venezia, 1989.

T - 65 Provincia di Venezia - *Programma di previsione e prevenzione in materia di Protezione Civile. Sintesi*. Venezia, 1998.

T - 66A/B Carbognin L. - *La chiusura delle bocche di Porto, intervento per la salvaguardia di Venezia. Conseguenze sui traffici marittimo-portuali.* Estr. "Giornale Economico" Camere di Comm. Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, 1973.

T - 67 Carta Altimetrica del Centro Storico di Venezia.